

## VISIONE DETTAGLI PUBBLICAZIONE

**Ente Mittente** PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

**Tipologia** Catalogo Documenti/DECRETI  
DELIBERATIVI

**Oggetto** VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ AL PTCP, AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005, DELLA VARIANTE GENERALE DI PGT IN ADEGUAMENTO ALLA LR 31/2014, DEL COMUNE DI BIASSONO, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 25/06/2024. PRESA D'ATTO (DDP/2024/189/19-12-2024)

**N.Reg** 3191/2024

**In** dal **24-12-2024** al **08-01-2025**

**Pubblicazione**

### Documenti Allegati

Descrizione	Apri
ATTO	P7M FILE FIRMA
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA PER DELIBERAZIONI	P7M FILE FIRMA
PARERE DI CONFORMITÀ DEL SEGRETARIO	P7M FILE FIRMA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	P7M FILE FIRMA

2/2

ne

bblicazione

bblicazione



# PROVINCIA MONZA BRIANZA

**Oggetto:** VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ AL PTCP, AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005, DELLA VARIANTE GENERALE DI PGT IN ADEGUAMENTO ALLA LR 31/2014, DEL COMUNE DI BIASSONO, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 25/06/2024. PRESA D'ATTO

## **DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE**

**N. 189 DEL 19-12-2024**

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di Dicembre alle ore 14:45, nella sede Istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza,

### **IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA**

Con la partecipazione e l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT. SANDRO DE MARTINO.

Su Proposta del Direttore del SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE, FABIO FABBRI.

### **ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO**

#### **1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI – PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO**

La Provincia, quale Ente con funzione di area vasta, ha tra le sue funzioni la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché la tutela e la valorizzazione dell'ambiente;

attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento (Ptcp), la Provincia definisce gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale;

la Provincia di Monza e della Brianza è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp) approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 10/07/2013 ed efficace dal 23/10/2013 a seguito di pubblicazione sul Burl - Serie Avvisi e Concorsi - n. 43;

ai sensi della L.R. 11/03/2005 n.12, a far data dall'entrata in vigore del Ptcp, sono in capo alla Provincia le valutazioni della compatibilità con il Ptcp degli strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti; le valutazioni, ai sensi dell'art.18, "*... sia per gli atti della stessa provincia sia per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l'accertamento dell'idoneità dell'atto, oggetto della*

valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti”;

la valutazione di compatibilità è effettuata con riferimento agli elaborati del Ptcp vigente al momento dell'esame dello strumento urbanistico comunale. Gli elaborati costitutivi del Ptcp oggi vigenti sono quelli derivanti dai seguenti atti successivamente assunti:

- Determinazione Dirigenziale Settore Territorio n. 2564 del 11/11/2014 “*Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Norme del Piano. Testo ricondotto alle sentenze Tar per intervento di annullamento da parte del giudice amministrativo*” (Burl Sac n. 47 del 19/11/2014);
- Decreto Deliberativo Presidenziale n. 10 del 08/02/2016 “*Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp). Modifica del piano concernente aspetti di ambito locale, in comune di Desio, che non incidono sulle strategie generali del piano. Approvazione*” (Burl Sac n. 11 del 16/03/2016);
- Determinazione Dirigenziale n. 485 del 28/03/2018 “*Aggiornamento della Tavola 7b, della Tavola 7a e della Tavola 6d del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP). Elaborati ricondotti alla Sentenza TAR Lombardia – Sez. II, n.02397/2017 – per intervento di annullamento da parte del giudice amministrativo*” (Burl Sac n. 15 del 11/04/2018);
- Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 12/11/2018, esecutiva, “*Variante alle Norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Monza e della Brianza. Esame della proposta del Presidente: decisione in merito e approvazione*” (Burl-Sac n. 1 del 02/01/2019);
- Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 15/02/2022, esecutiva, avente ad oggetto “*Variante del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Monza e della Brianza per l'adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014. Esame della proposta del presidente: decisione in merito*” pubblicata sul Burl-Sac n.14 del 6/04/2022;
- Deliberazione di Consiglio Provinciale n.16 del 25/05/2023, esecutiva, avente per oggetto “*Variante del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Monza e della Brianza in materia di infrastrutture per la mobilità ai sensi dell'art.17.8 della LR 12/2005. Esame della proposta del presidente: decisione in merito*” pubblicata su Burl-Sac n.34 del 23/08/2023;
- con Decreto Deliberativo del Presidente n.116 del 27/08/2024 ha dato avvio al procedimento di variante del Ptcp per revisioni, aggiornamenti e adempimenti e alla correlata procedura di VAS.

Regione Lombardia ha altresì delegato alle province, nell'ambito della valutazione di compatibilità al Ptcp, le verifiche in tema di:

- a) Rete Ecologica Regionale (RER): ai sensi dell'art. 3-ter, comma 3, della LR 86/1983 “*Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*” come modificata dall'art. 6 della LR 4/08/2011 n. 12, “*le province controllano, in sede di verifica di compatibilità dei PGT e delle loro varianti, l'applicazione dei criteri (per la gestione e la manutenzione della RER) e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti...*”;

- b) Consumo di suolo: ai sensi dell'art. 5 comma 4 della LR 31/2014 *“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”*, *“Le province e la Città metropolitana di Milano verificano, in sede di parere di compatibilità di cui all'art. 13, comma 5 della LR 12/2005, anche il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR”*;

il Consiglio Comunale del Comune di Biassono ha adottato, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 25/06/2024, la variante generale del PGT in adeguamento alla LR 31/2014. La variante di PGT persegue i seguenti indirizzi ed obiettivi:

- adeguare la strumentazione urbanistica comunale ai contenuti del Piano Territoriale Regionale (PTR), ed ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e relativi adeguamenti alla L.R. 31/2014 in materia di riduzione del consumo di suolo;
- revisionare gli indirizzi strategici di politica urbanistica, attraverso un confronto con il nuovo quadro socioeconomico e le attuali esigenze di sviluppo del territorio, analizzando le aree ed i contesti edificabili in termini quantitativi e qualitativi;
- introdurre meccanismi di perequazione e compensazione urbanistica, anche mediante l'istituzione del registro dei diritti edificatori;
- incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente e delle aree dismesse.

Il Comune di Biassono è interessato da Schema di protocollo di intesa sottoscritto tra la Provincia di Monza e della Brianza ed i Comuni di Macherio e di Biassono per la rilocalizzazione di insediamento industriale ai sensi dell'art. 5bis comma 6 delle Norme di Ptcp. L'avviso di approvazione dello schema di intesa è stato pubblicato sul Burl-Sac nr.20 del 17/05/2023;

La Provincia, con nota prot. MB 13666 del 29/3/2021, a seguito di istanza del comune di Vedano al Lambro, ha altresì avviato un'azione di coordinamento per la definizione delle previsioni urbanistiche di un AIP localizzato in territorio di Biassono, Lissone, Vedano al Lambro e Monza;

I contenuti di pianificazione dell'AIP sono stati illustrati all'Osservatorio provinciale che, ai sensi dell'art.5bis.3, ha fornito il proprio contributo nella seduta del 04/07/2024 (trasmesso ai comuni con nota prot. MB 38439/2024 del 24/07/2024) .

## **2. MOTIVAZIONE**

Il Comune di Biassono è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/09/2012, efficace dal 30/01/2013 mediante pubblicazione sul B.U.R.L. la validità del Documento di piano è stata prorogata con delibera di Consiglio Comunale n.4 del 29/01/2018;

il Comune di Biassono, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 08/03/2022 ha avviato il procedimento di Variante generale di Pgt e contestuale verifica assoggettabilità a VAS (Valutazione ambientale strategica);

la Provincia di Monza ha reso contributo alla VAS della variante generale del Pgt del Comune di Biassono:

- in sede di prima conferenza svoltasi in data 30/08/2022, con nota del 17/08/2022 (prot. prov. n. 36773),
- in sede di seconda conferenza svoltasi in data 15/06/2023, con nota del 05/06/2023 (prot. prov. n. 26401);

il procedimento di VAS si è concluso con parere motivato del 22/08/2023;

il Comune di Biassono con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25/06/2024 ha adottato la variante generale del Pgt in adeguamento alla LR 31/2014;

il Comune di Biassono, ai sensi dell'art.13 comma 5 della LR 12/2005, con nota del 27/08/2024 (prot.prov.n.43091), ha trasmesso alla Provincia di Monza e della Brianza la variante di PGT adottata ai fini della valutazione di compatibilità con il Ptcp;

il Settore Territorio e Ambiente della Provincia di Monza e della Brianza, a seguito della suindicata nota del Comune, ha effettuato la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo con nota del 10/09/2024 (prot.prov. n. 45305);

è stato effettuato un incontro istruttorio con il Comune di Biassono in data 31/10/2024;

il Settore Territorio e Ambiente della Provincia di Monza e della Brianza, nell'ambito del procedimento, ha predisposto la relazione istruttoria, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub A), per l'espressione della valutazione di compatibilità, ai sensi dell'art.13 comma 5 della L.R. 12/2005, dei documenti di variante generale del vigente Pgt del Comune di Biassono, in esito alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25/06/2024, con il vigente PTCP della Provincia di Monza e della Brianza, con i criteri di gestione e manutenzione della RER nonché con la disciplina regionale introdotta in materia di riduzione del consumo di suolo e con l'integrazione PTR (efficace dal 13/03/2019), esprimendo esito favorevole condizionato al totale recepimento di quanto specificato nella relazione medesima;

la valutazione di compatibilità condizionata specificata nella su richiamata allegata relazione istruttoria è dovuta e corrispondente sia agli indirizzi ed agli obiettivi del vigente Ptcp della Provincia di Monza e della Brianza, sia ai criteri di gestione e manutenzione della RER, sia ai criteri e agli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo.

## **1. RICHIAMI NORMATIVI:**

L'art.1 comma 55 della Legge 7/04/2014 n.56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i.;

l'art.19 e 20 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" s.m.i.;

l'art.5 della L.R. 28/11/2014 n.31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato";

gli articoli 13.5 e da 15 a18 della L.R. 11/03/2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i.;

l'art.3-ter, comma 3, della L.R. 86/1983 come modificata dall'art. 6 della LR 4/08/2011 n. 12;

la Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 16 "Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi" e successive modifiche ed integrazioni, in cui è confluita la Legge Regionale 16 settembre 1983 n. 82 (Istituzione del Parco Regionale della Valle del Lambro);

## **2. PRECEDENTI:**

A riferimento per l'assunzione dell'atto in oggetto si assumono:

- la Deliberazione Consiliare Regionale n. 951 del 19/01/2010, esecutiva "*Approvazione Piano Territoriale Regionale*" e relativi allegati;
- la Deliberazione Consiliare Regionale n. 411 del 19 dicembre 2018, esecutiva, con la quale è stata approvata l'"*Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della l.r. n. 31 del 2014 per la riduzione del consumo di suolo*" efficace dal 13 marzo 2019 con la pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione;

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 10/07/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- la pubblicazione sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi - n. 43 del 23/10/2013 della sopraccitata deliberazione consiliare, da cui decorre l'efficacia del PTCP;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 12/11/2018, esecutiva, con la quale è stata approvata la variante alle Norme del Ptcp, pubblicata sul B.U.R.L. -Serie Avvisi e Concorsi- n. 1 del 02/01/2019;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 15/02/2022, esecutiva, con la quale è stata approvata la variante del Ptcp per l'adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014, pubblicata sul B.U.R.L. -Serie Avvisi e Concorsi- n.14 del 6/04/2022;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.16 del 25/05/2023, esecutiva, con la quale è stata approvata la variante del Ptcp in materia di infrastrutture per la mobilità, pubblicata su B.U.R.L. -Serie Avvisi e Concorsi- n.34 del 23/08/2023;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.23 del 4/7/2023 con la quale è stato approvato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Provincia di Monza e Brianza
- con Decreto Deliberativo del Presidente n.116 del 27/08/2024 ha dato avvio al procedimento di variante del Ptcp per revisioni, aggiornamenti e adempimenti e alla correlata procedura di VAS;
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 21/12/2023, esecutiva, recante “*Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026. Approvazione I.E.*”;
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 41 del 21/12/2023, esecutiva, recante “*Bilancio di previsione 2024-2025-2026. Approvazione. (i.e.)*”;
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 17 del 23/07/2024 esecutiva, recante “*Primo Assestamento Generale al Bilancio di Previsione 2024 – 2025 – 2026, Verifica della salvaguardia degli equilibri di Bilancio e Aggiornamento del Dup 2024/2026. Approvazione (i.e.)*”;
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 20 del 15/10/2024 esecutiva, recante “*4^ Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2025-2026. Approvazione (i.e.)*”;
- il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 32 del 8/2/2024 ad oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026. Approvazione”;
- il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 59 del 18/4/2024, ad oggetto “Macrostruttura, e funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione”;

### 3. EFFETTI ECONOMICI

Il presente provvedimento non comporta alcun riflesso, né diretto, né indiretto, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

**ACCERTATO** che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Presidente, quale organo esecutivo, e che è stato espresso, sulla proposta della presente deliberazione, il parere ex art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed ex art. 4, comma 1 del “Regolamento in materia di controlli interni”, allegato, da parte del Responsabile del Servizio e non comportando riflessi economici - né diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente -

non necessita del parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

**Acquisito**, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 4, comma 3 del "Regolamento controlli interni" e dell'art. 6, comma 3, lettera e) del "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi".

## **DELIBERA**

1. **DI** prendere atto della valutazione di compatibilità condizionata specificata nell'allegata relazione istruttoria, parte integrate del presente atto sub A), riguardante gli atti della variante generale di PGT in adeguamento alla LR 31/2014 del Comune di Biassono, ritenendo tale valutazione dovuta e corrispondente agli indirizzi e agli obiettivi del vigente PTCP della Provincia di Monza e della Brianza, sia ai criteri di gestione e manutenzione della RER, sia ai criteri e agli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo, dando atto che il Direttore del Settore Territorio e Ambiente provvederà all'espressione del formale parere conforme a tale valutazione, in applicazione dell'art.13 comma 5 della L.R. 11/03/2005 n.12;
2. **DI** dare atto che il Direttore del Settore Territorio e Ambiente provvederà a:
  - a) comunicare al Comune di Biassono l'esito della valutazione di compatibilità condizionata, affinché l'Amministrazione Comunale provveda al recepimento delle prescrizioni e delle indicazioni specificate nell'allegata relazione istruttoria redatta dal Settore Territorio e Ambiente;
  - b) richiedere al Comune di Biassono la tempestiva trasmissione alla Provincia di Monza e della Brianza degli atti di approvazione definitiva della variante di PGT.

LB

*Allegato: Relazione istruttoria per la valutazione di compatibilità al Ptcp della variante generale di Pgt in adeguamento alla LR 31/2014 del Comune di Biassono, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 25/06/2024.*

**Decreto Deliberativo n. 189 del 19-12-2024**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LUCA SANTAMBROGIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. SANDRO DE MARTINO

---

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**



# PROVINCIA MONZA BRIANZA

**Oggetto:** VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ AL PTCP, AI SENSI DELL'ART.13  
COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005, DELLA VARIANTE  
GENERALE DI PGT IN ADEGUAMENTO ALLA LR 31/2014, DEL COMUNE DI  
BIASSONO, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  
COMUNALE N. 23 DEL 25/06/2024. PRESA D'ATTO

---

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA**

(AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL'ART.4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO  
CONTROLLI INTERNI)

Favorevole  
 Non favorevole

Eventuali note:

IL DIRETTORE DI SETTORE  
ING. FABIO FABBRI

Addì, 19-12-2024

---

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**



# PROVINCIA MONZA BRIANZA

**Oggetto:** VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ AL PTCP, AI SENSI DELL'ART.13  
COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005, DELLA VARIANTE  
GENERALE DI PGT IN ADEGUAMENTO ALLA LR 31/2014, DEL COMUNE DI  
BIASSONO, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  
COMUNALE N. 23 DEL 25/06/2024. PRESA D'ATTO

---

## PARERE DI CONFORMITA'

(AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL'ART. 6,  
COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)

Favorevole  
 Non favorevole

Eventuali note:

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. SANDRO DE MARTINO

Addì, 19-12-2024

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



**PROVINCIA  
MONZA BRIANZA**

**DECRETI DELIBERATIVI DEL PRESIDENTE n. 189 / 2024 del 19-12-2024**

avente ad oggetto: VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ AL PTCP, AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005, DELLA VARIANTE GENERALE DI PGT IN ADEGUAMENTO ALLA LR 31/2014, DEL COMUNE DI BIASSONO, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 25/06/2024. PRESA D'ATTO

pubblicata dal 24-12-2024 per 15 giorni consecutivi sull'Albo online di questo ente.

Il Responsabile della Pubblicazione  
NICOLETTA VIGORELLI

	<b>Settore Territorio e Ambiente</b>	<b>Servizio Pianificazione e politiche territoriali</b>
---	--	---

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

per l'espressione della valutazione di compatibilità della variante generale del PGT del Comune di Biassono al Ptcp, ai sensi della L.R. 12/2005.

1. PREMESSA .....	2
2. OBIETTIVI E STRATEGIE DEL PGT .....	2
3. COMPATIBILITÀ AL Ptcp DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA .....	4
3.1. Struttura socio-economica.....	4
3.2. Uso del suolo e sistema insediativo .....	5
3.2.1. Stima del fabbisogno insediativo e dimensionamento di Pgt .....	5
3.2.2. Le previsioni insediative del Pgt .....	7
3.2.3. Riduzione del consumo di suolo in adeguamento alla LR31/2014.....	11
3.2.4. Carta del consumo di suolo e bilancio ecologico del suolo .....	13
3.3. Sistema infrastrutturale esistente e scenari di sviluppo.....	14
3.3.1. Classificazione viabilistica e infrastrutture per la mobilità .....	15
3.3.2. Sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità .....	17
3.3.3. Rete del trasporto pubblico locale e ambiti di accessibilità sostenibile.....	18
3.3.4. Viabilità ad elevato traffico operativo.....	18
3.3.5. Rete della mobilità sostenibile .....	19
3.4. Sistema paesaggistico ambientale .....	19
3.4.1. Rete verde di ricomposizione paesaggistica (RV) .....	19
3.4.2. Rete Ecologica Comunale .....	20
3.4.3. Parchi e aree protette .....	21
3.4.4. Ambiti di interesse provinciale (AIP) .....	21
3.4.5. Viabilità d'interesse paesaggistico .....	22
3.4.6. Componenti vegetali .....	23
3.4.7. Sistemi ed elementi di prevalente valore storico-culturale e simbolico-sociale .....	23
3.5. Ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico (AAS).....	24
3.6. Difesa del suolo .....	24
3.6.1. Assetto idrogeologico.....	25
3.6.2. Sistema delle acque sotterranee .....	29
3.6.3. Sistema delle acque superficiali .....	30
3.6.4. Elementi geomorfologici .....	31
3.7. CONCLUSIONE .....	32
4. RETE ECOLOGICA REGIONALE: criteri per la gestione e la manutenzione della RER .....	36
5. VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) Direttiva 92/43/CEE "Habitat" .....	36

## **RELAZIONE ISTRUTTORIA**

per l'espressione della valutazione di compatibilità della variante generale del Pgt del Comune di Biassono al Ptcp, ai sensi della L.R. 12/2005.

### **Comune di Biassono**

- Strumento urbanistico vigente: Pgt approvato con delibera di Consiglio Comunale n.31 del 27/09/2012, efficace dal 30/01/2013 (pubblicazione BURL); la validità del Documento di piano è stata prorogata con delibera di Consiglio Comunale n.4 del 29/01/2018
- Strumento urbanistico oggetto di variante: Variante generale di Pgt in adeguamento alla Lr 31/2014, adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 25/06/2024:
  - Procedura di VAS: I conferenza di VAS svoltasi in data 30/08/2022 (contributo Provincia di Monza trasmesso con nota prot.MB 36773 del 17/08/2022); II Conferenza di VAS svoltasi in data 15/06/2023 (contributo Provincia di Monza trasmesso con nota prot.MB 26401 del 05/06/2023); parere motivato del 22/08/2023
  - Istanza di valutazione: prot. MB 43091 del 27/08/2024
  - Avvio del procedimento: prot. MB 45305 del 10/09/2024
  - Incontro istruttorio: 31/10/2024

### **1. PREMESSA**

Ai sensi della L.R. n.12/2005, la Provincia valuta la compatibilità rispetto al Ptcp degli strumenti urbanistici comunali. In relazione a ciò, ai sensi dell'art.18 della L.R. 12/05, oggetto della presente è l'accertamento di idoneità dell'atto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.

La Provincia di Monza e della Brianza:

- con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.16 del 10/07/2013, ha approvato il proprio Ptcp. Ai sensi dell'art.17 comma 10 della LR 12/2005, con la pubblicazione sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 43 del 23/10/2013 - il Ptcp ha assunto efficacia;
- con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 12/11/2018, ha approvato la variante alle Norme del Piano, efficace dal 2 gennaio 2019 (BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 1 del 02/01/2019) e, con atti diversi, anche alcuni elaborati cartografici del Ptcp hanno subito modifiche in esito a recepimento di protocolli d'intesa (con i comuni di Desio e di Usmate Velate) e a sentenza del Giudice Amministrativo (in comune di Usmate Velate);
- con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.4 del 15/02/2022, ha approvato la variante di adeguamento del Ptcp alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR31/2014 (BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 14 del 06/04/2022);
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.16 del 25 maggio 2023, ha approvato la Variante di Ptcp in materia di infrastrutture per la mobilità (efficace dal 23/08/2023 in esito a pubblicazione su Burl-Sac n.34).

Si ricorda inoltre che la valutazione provinciale è effettuata, oltre che con riferimento ai contenuti del vigente Ptcp, anche in relazione alla disciplina regionale introdotta in materia di consumo di suolo circa il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del Ptr nei Pgt (art.5 della Lr 31/2014) e dei contenuti specifici di cui alla Lr 12/2005, oltre a quella in ordine ai criteri per la gestione e la manutenzione della Rete Ecologica Regionale (art.3-ter, comma 3, della LR 86/1983).

### **2. OBIETTIVI E STRATEGIE DEL PGT**

Come già indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 08.03.2022 con la quale il Comune ha dato avvio al procedimento per la redazione della variante generale del Pgt, si evidenzia che la variante consiste nell'aggiornamento "*Degli atti del Piano di Governo del Territorio (Pgt) ai sensi della Lr 11 marzo 2005 n.12 e alla revisione del regolamento edilizio comunale*".

Gli indirizzi generali assunti quali atti di indirizzo dal Comune consistono nel:

- *adeguare la strumentazione urbanistica comunale ai contenuti del Piano Territoriale Regionale (PTR), del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e relativi adeguamenti alla L.R. 31/2014 in materia di riduzione del consumo di suolo;*
- *revisare gli indirizzi strategici di politica urbanistica, attraverso un confronto con il nuovo quadro socioeconomico e le attuali esigenze di sviluppo del territorio, analizzando le aree ed i contesti edificabili in termini quantitativi e qualitativi;*
- *introdurre meccanismi di perequazione e compensazione urbanistica, anche mediante l'istituzione del registro dei diritti edificatori;*
- *incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente e delle aree dismesse.*

La Relazione di piano (cfr. doc. n°1D=2A=3C pag.9) evidenzia come la variante di Pgt abbia, quale principale obiettivo, il contenimento del consumo di suolo in funzione dei criteri regionali e provinciali per la sua attuazione; la Relazione evidenzia inoltre come uno dei principali obiettivi della variante riguardi le aree incluse nell'Ambito di interesse provinciale che interessa oltre il Comune di Biassono, anche i Comuni di Lissone, Macherio, Veduggio al Lambro e Monza.

Nella documentazione di variante il Comune evidenzia come il nuovo Documento di piano non sia concepito come *"piano a costruire"*, ma sia strutturato come *"piano di riqualificazione e rigenerazione territoriale"* (cfr. Relazione di piano pag.44) ovvero come strumento di pianificazione che *"svolge il ruolo di un vero e proprio servizio reso ai cittadini non solo per la realizzazione di nuove abitazioni e fabbriche e d'altro e nemmeno per la realizzazione di nuove attrezzature per l'erogazione dei servizi ma anche e soprattutto per dare risposta ai bisogni nuovi ed emergenti in riferimento alla qualità urbana, ambientale ed edilizia"*.

Oltre a perseguire l'obiettivo della riduzione del consumo di suolo in attuazione della Lr 31/2014, la variante in esame recepisce l'obiettivo della rigenerazione urbana e territoriale attraverso:

- l'individuazione nel Documento di piano di Ambiti di trasformazione/rigenerazione urbana (ATR), spesso coincidenti con insediamenti in corso di dismissione o destinazioni valutate come incompatibili con i tessuti adiacenti (residenziali o agricoli);
- la promozione del recupero del patrimonio edilizio propria del centro storico (A-NAF) e degli insediamenti circostanti (A1-TIST, A2-TIST), riconosciuti come facenti parte del *"Borgo di Biassono"*, nei quali privilegiare la rigenerazione urbana attraverso il recupero edilizio in luogo del recupero urbanistico;
- l'individuazione di puntuali ambiti di Rigenerazione urbana ed ambientale (IR) all'interno del Piano delle regole.

Con specifico riferimento al Documento degli obiettivi del Ptcp, la variante in esame propone l'individuazione di Assi strategici (AS) all'interno del Documento di piano, quali strategie ed obiettivi specifici funzionali alla trasformazione del territorio ed a promuoverne uno sviluppo sostenibile.

A riguardo l'art. 15 delle NTA del Documento di piano individua nr. 5 Assi strategici (AS):

*l'Asse Strategico 1*, finalizzato al miglioramento dell'accessibilità e fruibilità del territorio in relazione alle nuove previsioni infrastrutturali. Tale AS è correlato all'Obiettivo nr. 4 del Ptcp relativo al sistema infrastrutturale esistente ed agli scenari di sviluppo;

*l'Asse Strategico 2*, finalizzato al miglioramento della qualità ambientale, in particolare della porzione orientale del territorio interessata dalla presenza del Parco Regionale della Valle del Lambro. Tale AS è correlato all'Obiettivo nr. 5 del Ptcp relativo al sistema paesaggistico ambientale;

*l'Asse strategico 3*, finalizzato al miglioramento della attrattività economica del territorio. Tale AS è correlato all'Obiettivo nr. 2 del Ptcp relativo alla struttura socioeconomica provinciale;

*l'Asse strategico 4*, finalizzato alla promozione di una qualità urbana diffusa, correlato all'Obiettivo nr. 3 del Ptcp relativo all'uso del suolo e sistema insediativo;

*l'Asse strategico 5*, finalizzato al recupero del patrimonio edilizio esistente, anch'esso correlato all'Obiettivo nr. 3 del Ptcp.

Per ogni AS il Documento di piano individua puntuali indirizzi specifici e modalità di intervento. Gli AS sono rappresentati nell'elaborato grafico All.n.6- Azione della sostenibilità all'interno del Documento di piano.

Gli obiettivi di piano risultano coerenti con gli obiettivi del Ptcp, come declinati in *Documento degli obiettivi* del Ptcp stesso.

### **3. COMPATIBILITÀ AL PTCP DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA**

Tenuto conto che, ai sensi dell'art.5 comma 2 delle Norme del Ptcp "*Gli atti di pianificazione privi dei contenuti minimi specificati nelle presenti norme sono valutati non compatibili*", è opportuno ricordare l'importanza dell'analisi delle previsioni degli atti pianificatori sovralocali e, in particolare, della collocazione del Piano comunale nel contesto pianificatorio e programmatico del vigente Ptcp. Ciò al fine della costruzione di un quadro d'insieme strutturato e contenente tutti gli obiettivi di tutela e sviluppo con cui lo strumento urbanistico comunale non solo si relaziona ma, nella declinazione delle strategie e azioni, deve dimostrarsi coerente. In merito si richiama che "*Il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, i quali, nel loro insieme, costituiscono la pianificazione del territorio stesso*" (cfr. art. 2.1 Lr 12/2005).

Si rileva che:

- la variante in esame costituisce proposta di adeguamento del Pgt ai sensi della Lr 31/2014; il Comune, in relazione ai contenuti della variante di adeguamento del Ptcp alla soglia regionale di riduzione di consumo di suolo, ha sviluppato il proprio progetto di piano riferendosi a obiettivi, soglie e criteri di cui al nuovo Allegato B del Piano territoriale di coordinamento. La variante ha inoltre tenuto conto delle sopravvenute disposizioni regionali in materia di invarianza idraulica e assetto idrogeologico, e in materia di zonizzazione sismica;
- il territorio comunale è in parte ricompreso (margine orientale) nel perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro (istituito con Legge Regionale numero n.82 del 16 settembre 1983).  
Ai sensi dell'art.4 comma 7 delle Norme di Ptcp ed in applicazione dell'art.15 comma 7 della LR 12/2005, fermi restando i casi di prevalenza del Ptcp di cui all'art.18 della medesima legge, il Ptcp non disciplina le aree comprese nel territorio delle aree regionali protette, intendendosi i relativi strumenti di pianificazione totalmente recepiti nel Ptcp medesimo.

#### **3.1. Struttura socio-economica**

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 2.1, competitività e attrattività del territorio, artt. 13-27;
- Ob. 2.2, qualità e sostenibilità degli insediamenti per attività economiche-produttive, artt. 43, 47;
- Ob. 2.3, razionalizzazione e sviluppo equilibrato del commercio, art. 44.

La Relazione di piano comprende uno specifico allegato (*Allegato n.4: Adempimenti in materia commerciale*) nel quale la variante restituisce un'analisi del commercio al dettaglio e della sua recente evoluzione nel territorio comunale e, sulle risultanze della stessa, individua le principali scelte urbanistiche in materia. A riguardo si evidenzia come siano assunti i seguenti principi:

- *vietare le grandi strutture di vendita in quanto incompatibili con l'organizzazione urbana ed ambientale di Biassono;*
- *promuovere l'organizzazione a sistema delle diverse tipologie di vendita all'interno del Borgo di Biassono nello schema di un moderno Centro Commerciale Naturale in connessione con l'asse attrezzato della ex SP6 e quindi in connessione con gli stessi distretti del commercio di livello sovracomunale;*
- *favorire l'insediamento delle diverse tipologie di vendita su tutto il territorio comunale, in forma integrata con altre destinazioni funzionali, principali o compatibili, tramite insediamenti edilizi tipologicamente complessi per essere così in grado di meglio correlarsi al loro contesto tramite nuovi spazi urbani di integrazione anche sociale (piazze, giardini) dei cittadini residenti.*

In merito al tema della razionalizzazione e sviluppo delle attività commerciali, si evidenzia che il tema è trattato dalle Norme del Piano delle regole (Capo 4) che individua disposizioni generali e indirizzi (cfr. NTA del Piano delle regole pagg. 140-142). La variante in esame restituisce inoltre, con apposito elaborato grafico (cfr. All.n.3 – Sistema distributivo commerciale) la localizzazione dei principali esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita presenti sul territorio comunale; identifica inoltre come “*Centro Commerciale naturale*” il “*Borgo di Biassono*”, ovvero il tessuto consolidato di più antica formazione (Zona A e Zona A1). In tale ambito la variante intende incentivare l’insediamento delle attività commerciali di vicinato ed artigianali di servizio “*mediante il riuso di aree o edifici dismessi o anche degradati in ambito urbano. In detto ambito il cambio di destinazione d’uso finalizzato all’esercizio di attività commerciali di vicinato e artigianali di servizio è sempre consentito, anche in deroga alle destinazioni urbanistiche stabilite dal PGT, a titolo gratuito e non è assoggettato al reperimento di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico*” (cfr. DOC. n°1D=2A=3C – ALLEGATI ALLA RELAZIONE, pag. 86).

Relativamente al tema della attrattività economica e competitività del territorio comunale, si rileva che il Documento di piano della variante in esame dedica un apposito obiettivo di promozione e sviluppo sostenibile del territorio individuato nell’Asse Strategico (AS) nr. 3 (attrattività economica), indicando specifiche azioni e temi di progetto (cfr. art. 15 delle NTA del Documento di piano) per “*mantenere e incrementare il carattere di eccellenza dell’area produttiva di Biassono*”, concentrata al margine orientale del territorio comunale, promuovendo la formazione di un Parco tecnologico di eccellenza anche in connessione con gli insediamenti produttivi già presenti lungo il tracciato viabilistico di previsione della TRM10.

La variante in esame individua casistiche di riconversione funzionale di insediamenti produttivi, collocati in aree non più ritenute idonee, attraverso l’individuazione di Ambiti di trasformazione e rigenerazione urbana (ATR) del Documento di piano e attraverso l’individuazione di Interventi di rigenerazione urbana e ambientale (IR) del Piano delle regole (vd. successivo paragrafo 3.2.2). Per quanto riguarda la compatibilità degli insediamenti produttivi esistenti, per le tematiche di cui all’art.43 delle Norme del Ptcp, rimanda al successivo paragrafo 3.2.1.

### **3.2. Uso del suolo e sistema insediativo**

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 3.1, contenimento del consumo di suolo, artt.45, 46, 47, 48 e Allegato B;
- Ob. 3.2, razionalizzazione degli insediamenti produttivi, artt. 43 e 47;
- Ob. 3.3, promozione della mobilità sostenibile attraverso il supporto alla domanda, art.39;
- Ob. 3.4, migliorare la corrispondenza tra domanda e offerta nel mercato residenziale, art.42.

Come richiamato in premessa, Regione Lombardia ha delegato alle province, nell’ambito della valutazione di compatibilità al Ptcp, puntuali verifiche in ordine ai disposti per la riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, come recepiti in termini di criteri e indirizzi dall’integrazione Ptr approvata con Deliberazione di Consiglio Regionale n.411 del 19/12/2018 ed efficace dal 13/03/2019 (BURL - Serie Avvisi e Concorsi - n. 11).

#### **3.2.1. Stima del fabbisogno insediativo e dimensionamento di Pgt**

La stima del fabbisogno insediativo è alla base della politica di riduzione del consumo di suolo e dei connessi processi di adeguamento di tutti gli strumenti di pianificazione. In particolare, è funzionale ad assicurare, nelle due macro-funzioni individuate – “residenziale” e “altro” - l’equilibrio tra domanda e offerta, assumendo sia aspetti di quantità che aspetti di qualità (in termini di adeguatezza alle necessità delle diverse componenti economico-sociali).

A riguardo la documentazione di variante dedica uno specifico allegato (*Allegato n.1-capacità insediativa...*) alla stima del fabbisogno insediativo e al dimensionamento per la funzione “residenziale” e per la funzione “altro”.

### Funzione residenziale

Il Comune dichiara che *“Il fabbisogno è stimato a partire dalla popolazione residente al 31/12/2023 (pari a 12.343ab), assumendo l’ipotesi di crescita della popolazione al 2028 dalle statistiche sperimentali Istat, dall’andamento demografico, dall’elaborazione dei dati Istat, dall’elaborazione dati Cresme”*. L’ipotesi di crescita restituita è pertanto stimata come esito della media di 4 differenti metodi di analisi dell’andamento demografico (cfr. Allegato nr.1 pagg. 5-6), ovvero Statistica sperimentale ISTAT, Analisi dell’andamento demografico nell’intervallo temporale 2004-2023, Elaborazione CRESME ed Elaborazioni ISTAT.

Sulla base di tali differenti metodi di analisi dell’andamento demografico, il Comune attesta la stima della popolazione al 2028 pari **12.482** abitanti (quale media dei risultati dei differenti metodi), ovvero un incremento pari a **139** abitanti dal 2024 al 2028 (12.482-12.343). Anziché commisurare il fabbisogno di alloggi alla sola stima di crescita della popolazione/famiglie nel quinquennio (ovvero  $139/2,19=n.64$  famiglie/alloggi), il fabbisogno viene calcolato sul totale della popolazione stimata al 2028 (12.482 ab) assumendo una dimensione media delle famiglie pari a 2,19 ( $12.482/2,19= n.5.700$  famiglie/alloggi) a cui è sottratto il numero di alloggi esistente ( $5.700$  famiglie/alloggi –  $5890$  alloggi esistenti=  $n.191$  fabbisogno di alloggi).

La relazione evidenzia come al 2024 sia nullo il fabbisogno abitativo (347 abitazioni non occupate che vanno a soddisfare il fabbisogno arretrato al 2011, oltreché le esigenze di riqualificazione e di alloggi per usi compatibili – cfr. tabella pag.7).

Il dimensionamento di piano funzionale a rispondere al fabbisogno abitativo sia soddisfatto dalla previsione di **130** nuovi alloggi (in parte derivanti previsioni di AT/ATR/IR, parti da lotti liberi) per una SL complessiva pari a circa 20.000 mq. *“Il fabbisogno abitativo rimanente pari a 60 alloggi sarà soddisfatto per la maggiore destinazione residenziale degli AT/ATR/IR rispetto al 50% preventivato”*.

È necessario:

supportare con idonee motivazioni le ragioni per cui, a fronte di una stima di crescita degli abitanti al 2028 pari a n.139 - corrispondenti a n.64 famiglie/alloggi - il fabbisogno residenziale sia stimato in n.191 famiglie/alloggi e, nel caso, ricondurre a coerenza fabbisogno e dimensionamento.

### Altre funzioni

La Relazione di piano procede alla stima del fabbisogno per altre funzioni, analizzando l’incremento di addetti al 2028 sulla base di 3 scenari di crescita, in analogia con la metodologia utilizzata a scala provinciale (cfr. allegato B alle norme di Ptcp). Il Comune assume come scenario di riferimento al 2028 lo scenario *“alto”*, con previsione positiva di crescita del numero degli addetti (4.680 addetti, rispetto ai 4.471 esistenti al 2024). Tale scenario è motivato dalla *“alta capacità attrattiva delle previsioni di piano sia per l’alta accessibilità degli insediamenti sia anche per il contesto ambientale interessante, oltre che naturalmente la complessità del sistema produttivo esistente in grado di fare da supporto alle nuove attività che si immaginano tecnologicamente avanzate ed ecologicamente compatibili”* (cfr. Allegato 1 pag. 10).

Pur in presenza di uno scenario di crescita alto, il fabbisogno di superfici per altre funzioni al 2028 è pari a 937.964mq, ovvero inferiore alle superfici esistenti al 2024 (pari a circa 989.723, sulla base dei dati DUSAF e sulle previsioni di espansione del vigente Pgt). La relazione evidenzia che le superfici già esistenti al 2024 consentono di soddisfare il fabbisogno per la funzione *“altro”* proiettato al decennio (2023-2033) stimato su 990.373mq a fronte dei 989.723 esistenti.

Stimato in 42.000 mq circa di SL il fabbisogno al 2028 per la funzione produttiva/terziaria, è inoltre stimato un fabbisogno decennale al 2033 pari a circa 95.000mq. A fronte di tali stime del fabbisogno non è affrontato con dati di sintesi il conseguente dimensionamento e offerta di piano. Le analisi condotte, con particolare riferimento alle superfici esistenti da dati DUSAF non contengono valutazioni circa la loro compatibilità urbanistica, logistica, infrastrutturale ed ambientale, così come previsto dall’art.43 delle norme di Ptcp in tema di contenuti minimi degli atti di Pgt.

È pertanto necessario:

integrare la documentazione di variante con il dimensionamento di piano per la funzione *“altro”*,

correlandolo alle analisi condotte per la stima del fabbisogno. Il dimensionamento di piano dovrà essere condotto anche sulla base delle valutazioni di compatibilità urbanistica, logistica infrastrutturale ed ambientale degli insediamenti produttivi esistenti, ai sensi dell'art. 43 delle norme di Ptcp.

### **3.2.2. Le previsioni insediative del Pgt**

#### ***Stato di attuazione del vigente Pgt***

La Relazione di piano non dà alcuna evidenza sullo stato di attuazione del Pgt vigente. L'art. 66 delle NTA del Piano delle regole della proposta in esame disciplina gli ambiti interessati da strumenti di pianificazione approvati ed adottati. Tali ambiti, come indicato al comma 1 di tale articolo, non sono rappresentati negli elaborati del Documento di piano e del Piano delle Regole.

Con particolare riferimento alla Carta del consumo di suolo, si evidenzia che possono essere individuati in superficie urbanizzata unicamente i piani attuativi "approvati" alle differenti soglie (2014-2024; vd. anche successivo paragrafo 3.2.4). A riguardo si ritiene necessario integrare la Relazione di piano, eventualmente anche con appositi elaborati grafici, con lo stato di attuazione del Pgt vigente, ovvero:

specificare quali sono i piani attuativi approvati alla data di adozione della variante in esame e rappresentarli nella carta del consumo di suolo alle differenti soglie.

Degli Ambiti di trasformazione previsti dal Documento di piano vigente, uno (interno al Parco regionale) è eliminato e ricondotto a superficie agricola, alcuni sono riconfermati come Ambiti di trasformazione (AT), anche con riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014, altri riclassificati quali Ambiti di trasformazione e rigenerazione urbana (ATR) nel Documento di piano della variante in esame, altri ancora sono ricondotti a previsioni del Piano delle regole o del Piano dei servizi.

#### ***Le previsioni del Documento di piano***

##### **Gli Ambiti di trasformazione.**

L'elaborato grafico Tav.1a – Previsioni di piano del Documento di piano restituisce gli Ambiti di trasformazione previsti dalla variante in esame. A riguardo si rileva che il Documento di piano individua nr.3 Ambiti di trasformazione (AT), disciplinati all'art.14 delle NTA del Documento di piano (pagg. 25-34) nonché dall'allegato n.1 (Schede degli ambiti).

**AT01/D-T Nuova S.P.6:** l'Ambito di trasformazione è destinato ad attività economiche per la produzione secondaria (D) e per la produzione terziaria (T); interessa aree in parte già urbanizzate ed in parte libere e si estende su una Superficie Territoriale pari a circa 301.183mq. L'ambito è in massima parte ricompreso in un AIP-Ambito di interesse provinciale sovracomunale per il quale è tuttora in corso l'azione di coordinamento Provincia-Comuni prevista all'art.34 delle Norme del Ptcp (cfr. anche **successivi paragrafi 3.2.4 e 3.4.4**); in minima parte è ricompreso in RV-Rete verde di ricomposizione paesaggistica del Ptcp. Nella porzione ricadente in RV non sono riconosciute previsioni che comportano l'impermeabilizzazione del suolo "fatte salve" ai sensi dell'art.31 delle Norme del Ptcp.

Il perimetro dell'Ambito coincide con il perimetro dell'Ambito AT1 del vigente Pgt ed è oggetto di riduzione di consumo di suolo in attuazione della Lr 31/2014 (cfr. successivo paragrafo 3.2.3) individuando, pur all'interno del medesimo perimetro, le superfici da mantenere a suolo agricolo o naturale.

La relativa Scheda di attuazione suddivide l'Ambito di trasformazione in:

- Sub-ambito 1 (porzione "a" e porzione "b"), in cui l'individuazione di superficie urbanizzabile è attualmente oggetto di procedimento finalizzato al raggiungimento di intesa ai sensi dell'art.34 delle Norme di Ptcp (in corso);
- Sub-ambito 2, interessato da protocollo di intesa sottoscritto tra Provincia, Comune di Biassono e Comune di Macherio ai sensi dell'art.5bis, comma6, delle Norme di Ptcp per la rilocalizzazione di attività industriale dal Comune di Macherio al Comune di Biassono (vd. pubblicazione avviso di approvazione di schema di protocollo d'intesa pubblicato su Burl-Sac n.20 del 17 maggio 2023).

L'individuazione in AIP internamente all'AT01/D-T delle superfici urbanizzabili e delle superfici da mantenere libere sono di massima coerenti con l'attuale stato di definizione dei contenuti di

pianificazione, come illustrati all'Osservatorio provinciale che, ai sensi dell'art.5bis.3, ha fornito il proprio contributo nella seduta del 4 luglio 2024 (trasmesso ai comuni con nota prot. MB 38439/2024 del 24-07-2024). Si evidenzia tuttavia che tale verifica di coerenza deve essere effettuata in ultimo sulla base dei contenuti di pianificazione definitivamente concordati attraverso protocollo d'intesa tra la Provincia e i Comuni interessati dall'AIP e che in ogni caso l'attuazione dell'AT01/D-T (e dunque l'individuazione di superficie urbanizzabile in AIP) è subordinata alla chiusura del procedimento d'intesa in corso, previa approvazione di schema di protocollo d'intesa da parte di tutti gli enti coinvolti e successiva sottoscrizione del protocollo stesso.

Si ritiene necessario:

- specificare nella Scheda di attuazione dell'AT01/D-T (art.14 Nta del DP) che la definitiva individuazione di superficie urbanizzabile (e conseguente possibilità di attuazione delle previsioni, ad esclusione di quelle di cui al sub-ambito 2) è subordinata alla chiusura del procedimento d'intesa in corso ai sensi dell'art.34 delle Norme di Ptcp (vd. anche successivi paragrafi 3.2.4 e 3.4.4);
- specificare che la porzione di superficie urbanizzabile individuata in AT01/D-T (sub-ambito 2) in corrispondenza della RV del Ptcp è correlata alla sola attuazione di quanto previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi dell'art.5bis.6 delle Norme del Ptcp tra Provincia, Comune di Biassono e Comune di Macherio per la rilocalizzazione di attività industriale-artigianale (citare estremi di pubblicazione su Burl dell'approvazione di Schema d'intesa); parimenti in Carta del consumo di suolo individuare tale area con apposita voce di legenda (vd. anche successivi paragrafi 3.2.4 e 3.4.4).

**AT02/D-T Via Locatelli:** l'Ambito di trasformazione è destinato ad attività economiche per la produzione secondaria (D) e per la produzione terziaria (T), ed interessa una Superficie Territoriale pari a circa 15.750mq interamente su superficie libera allo stato di fatto. Il perimetro dell'Ambito coincide con il perimetro degli Ambiti AT02.a e AT02.b del vigente Pgt, ed è oggetto di riduzione di superficie urbanizzabile in attuazione della Lr 31/2014 (cfr. successivo paragrafo 3.2.3), riconducendo ad "Aree di verde ecologico" (VE) l'intera superficie urbanizzabile prevista sull'ex AT2.a, con funzione di nuova isola ecologica di costruzione della REC (cfr. successivo paragrafo 3.3.2).

**AT03/Fs/e di Via Locatelli:** l'Ambito di trasformazione è destinato a servizi essenziali (scuola dell'obbligo e servizi assistenziali) ed interessa una Superficie Territoriale pari a circa 16.757mq, interamente su suolo libero allo stato di fatto. Il perimetro dell'Ambito coincide con il perimetro dell'Ambito AT02.e del vigente Pgt e ne è confermata per intero la superficie urbanizzabile.

#### **Gli Ambiti di trasformazione e rigenerazione urbana**

Con delibera di Consiglio Comunale n.16/2020 sono stati individuati, nelle more della variante di Pgt in adeguamento alla LR 31/2014 – ai sensi dell'art.8bis della LR 12/2005, gli "ambiti di rigenerazione urbana"; la variante in esame, all'interno del Documento di piano, individua gli Ambiti di trasformazione/rigenerazione urbana (ATR) interessati da "*insediamenti obsoleti e/o dismessi*" o da "*attrezzature pubbliche da dismettere*", la cui finalità è il recupero del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione delle aree laddove interessate da edifici industriali/artigianali valutati come incompatibili con i tessuti adiacenti.

A riguardo si rileva che il Documento di piano individua nr.5 Ambiti di trasformazione/rigenerazione urbana (ATR), anch'essi disciplinati da apposite Schede di attuazione (cfr. art.14 NTA del Documento di piano pagg. 34-43). Il perimetro di tali ATR coincide con il perimetro di alcuni Ambiti di Riqualificazione (AR) del Piano delle regole del vigente Pgt e con il perimetro di alcuni Ambiti di trasformazione (AT) del vigente Pgt. Nello specifico:

**ATR01/A2/R di Via Parco:** L'ambito, situato in adiacenza al perimetro del Parco di Monza coincide con l'Ambito di riqualificazione AR8 del vigente Pgt. L'area è attualmente interessata da manufatti produttivi e la variante in esame ne prevede la riconversione per usi residenziali su una Superficie territoriale complessiva pari a circa 5.100mq.

È necessario:

ai fini dell'individuazione dell'ambito ATR01 quale "di rigenerazione" ai sensi dell'art.8.2.e quinquies della LR 12/2005 specificare se le aree interessate sono caratterizzate da fenomeni di disuso-dismissione-degrado. In tal caso, integrare la Carta del consumo di suolo con l'individuazione ai sensi dell'art.10.1.e bis della LR 12/2005. In caso contrario, ricondurre la previsione ad un ambito di trasformazione

**ATR02/A1/R-T di Cascina Pirotta:** L'ambito situato al margine est del territorio comunale è interamente ricompreso nel Parco Regionale della Valle del Lambro. Il perimetro dell'ATR02 coincide con quello dell'Ambito di riqualificazione AR10 del vigente Pgt. L'Ambito è destinato a residenza e funzioni terziarie ed interessa una superficie territoriale pari a circa 11.190mq. L'ambito include aree agricole di tutela ambientale di cui è prevista la riqualificazione ambientale e paesaggistica. In tale ambito il Piano delle Regole individua, con apposita simbologia, la presenza di immobile dismesso con criticità di cui all'art. 40bis della Lr 12/2005.

**ATR03/A1/R-T di Via M.L. King:** L'ambito, situato in adiacenza al perimetro del Parco di Monza, coincide con il perimetro dell'Ambito di trasformazione AT2.d del vigente Pgt. L'Ambito è destinato a residenza ed interessa una Superficie territoriale pari a circa 6.980mq

È necessario:

ai fini dell'individuazione dell'ambito ATR03 quale "di rigenerazione" ai sensi dell'art.8.2.e quinquies della LR 12/2005 specificare se le aree interessate sono caratterizzate da fenomeni di disuso-dismissione-degrado. In tal caso, integrare la Carta del consumo di suolo con l'individuazione ai sensi dell'art.10.1.e bis della LR 12/2005. In caso contrario, valutare la riconduzione della previsione a ambito di trasformazione.

**ATR05/B1/R-T di Via Mazzini:** L'ambito, situato nel centro edificato del territorio comunale, coincide con il perimetro dell'Ambito di trasformazione AT2.c del vigente Pgt. L'Ambito è destinato a residenza ed interessa una Superficie territoriale pari a circa 5.320mq

È necessario:

ai fini dell'individuazione dell'ambito ATR05 quale "di rigenerazione" ai sensi dell'art.8.2.e quinquies della LR 12/2005 specificare se le aree interessate sono caratterizzate da fenomeni di disuso-dismissione-degrado. In tal caso, integrare la Carta del consumo di suolo con l'individuazione ai sensi dell'art.10.1.e bis della LR 12/2005. In caso contrario, valutare la riconduzione della previsione ad ambito di trasformazione.

**ATR06/B1/R-T di Via Pessina:** L'ambito situato nella porzione orientale del territorio comunale, a confine con il Parco Regionale della Valle del Lambro, coincide con il perimetro dell'Ambito di trasformazione AT5 del vigente Pgt. L'Ambito è destinato ad usi terziari quale alternativa della originaria destinazione produttiva, incompatibile con il contesto residenziale ad ovest ed agricolo ad est. L'ATR06 interessa una Superficie territoriale pari a circa 19.767mq.

È necessario:

ai fini dell'individuazione dell'ambito ATR06 quale "di rigenerazione" ai sensi dell'art.8.2.e quinquies della LR 12/2005 specificare se le aree interessate sono caratterizzate da fenomeni di disuso-dismissione-degrado. In tal caso, integrare la Carta del consumo di suolo con l'individuazione ai sensi dell'art.10.1.e bis della LR 12/2005. In caso contrario, valutare la riconduzione della previsione ad ambito di trasformazione.

### **Le previsioni insediative nel Piano delle regole**

L'elaborato grafico Tav.2 – Azionamento di PGT, restituisce le previsioni insediative nel tessuto urbano consolidato operate dalla variante in esame.

A riguardo si evidenzia che, oltre alla individuazione di un più esteso tessuto di antica formazione, costituente il "Borgo di Biassono" (identificato con gli ambiti A1-TIST ed A2-TIST), la variante in esame

individua nr.6 ambiti denominati “Interventi di rigenerazione urbana ed ambientale (IR)”, la cui destinazione d’uso e modalità di intervento è disciplinata in apposite Schede di attuazione.

Tali ambiti sono proposti in attuazione del progetto degli Assi strategici (AS) 5–Centralità urbana e 3-Attrattività economica individuati dal Documento di piano e perseguono obiettivi di rigenerazione urbana/ambientale/edilizia.

Tali ambiti paiono configurarsi come di “riqualificazione” piuttosto che di rigenerazione. L’utilizzo del termine “di rigenerazione” pare essere improprio se rapportato alla definizione regionale che ne prevede l’individuazione attraverso il Documento di piano.

Alcuni IR individuati dal Piano delle regole, coincidono con il perimetro di precedenti previsioni del Pgt vigente (AR o AT).

È necessario:

specificare se tali ambiti sono individuati ai sensi dell’art.8.2.e quinquies e, nel caso, ricondurli a previsioni del Documento di Piano ai sensi dell’art.8.2.e quinquies della LR 12/2005.

**IR1/A/R-s Cascina S.Andrea:** l’ambito, di Superficie Territoriale pari a circa 1.970mq, interamente su superficie urbanizzata, è collocato nel margine sud del territorio comunale e coincide in parte con il perimetro dell’AR6 del vigente Pgt ed è ricompreso nel perimetro del “Borgo di Biassono”. Per tale ambito la variante propone l’intervento di riqualificazione del fabbricato rurale esistente prevedendone una destinazione residenziale con tutela morfologica (sagoma e planimetria). La riqualificazione di tale ambito contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo del Documento di piano corrispondente all’Asse strategico 5 – Centralità urbana;

**IR2/A1/R-T Via Sant’Ambrogio:** l’ambito, di Superficie Territoriale pari a circa 4.530mq, interamente su superficie urbanizzata, è collocato in adiacenze dell’ambito IR/A/R-s e, unitamente a tale ambito, riprende il perimetro dell’AR6 del vigente Pgt. Per tale ambito la variante propone l’intervento di rigenerazione funzionale dell’area produttiva esistente, prossima ad insediamenti residenziali, e la riconversione in destinazione residenziale. La riqualificazione di tale ambito contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo del Documento di piano corrispondente all’Asse strategico 5 – Centralità urbana;

**IR3/A1/R-T Via Locatelli:** l’ambito, di Superficie Territoriale pari a circa 4.780mq, interamente su superficie urbanizzata, è ricompreso nel perimetro del “Borgo di Biassono”. Per tale ambito la variante propone l’intervento di riqualificazione dello spazio urbano, confermando la destinazione residenziale. La riqualificazione di tale ambito contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo del Documento di piano corrispondente all’Asse strategico 5 – Centralità urbana;

**IR4/A1/R Via Sant’Antonio:** l’ambito, di Superficie Territoriale pari a circa 2.050mq, interamente su superficie urbanizzata, è collocato nel margine orientale del “Borgo di Biassono” ed il perimetro coincide con il perimetro dell’AR11 del vigente Pgt. Per tale ambito la variante propone l’intervento di riqualificazione dell’insediamento esistente confermandone la destinazione residenziale. La riqualificazione di tale ambito contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo del Documento di piano corrispondente all’Asse strategico 5 – Centralità urbana;

**IR6/BD1 Via Parco:** l’ambito, di Superficie Territoriale pari a circa 21.507mq, interamente su superficie urbanizzata, è collocato in adiacenza del perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro, ed il suo perimetro coincide con il perimetro dell’AT4 del vigente Pgt. Per tale ambito la variante propone l’intervento di riqualificazione dell’insediamento produttivo esistente, confermandone la destinazione per usi produttivi e servizi all’industria. La riqualificazione di tale ambito contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo del Documento di piano corrispondente all’Asse strategico 3 – Attrattività economica e creazione del Polo Tecnologico di Biassono;

**IR7BD Via Locatelli:** l’ambito, di Superficie Territoriale pari a circa 32.220mq, interamente su superficie urbanizzata, è collocato internamente al tessuto consolidato produttivo esistente del comune di Biassono, ed il suo perimetro coincide con il perimetro dell’AR12 del vigente Pgt. Per tale ambito la variante propone l’intervento di riqualificazione dell’insediamento produttivo esistente, confermandone la destinazione per usi produttivi e servizi all’industria. La riqualificazione di tale ambito contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo del Documento di piano corrispondente all’Asse strategico 3 – Attrattività economica e creazione del Polo Tecnologico di Biassono.

Il Piano delle regole individua inoltre nel TUC, con apposita simbologia grafica (#) gli immobili dismessi con criticità di cui all'art.40bis della Lr 12/2005. Con Delibera di Consiglio Comunale nr.33/2020 il Comune di Biassono ha individuato gli edifici dismessi con criticità di cui all'art. 40bis della Lr 12/2005.

La variante in esame individua puntualmente tali immobili:

- all'interno dell'ambito B3 (insediamenti di completamento di PA vigenti) di Via Trento e Trieste/Via Turati;
- all'interno dell'ATR/02/A1/R-T di Cascina Pirota;
- nell'estremo margine meridionale del territorio comunale, in ambito A1, adiacente al perimetro del Parco di Monza.

La variante in esame non detta specifica disciplina per il recupero del patrimonio dismesso con criticità, ma si limita a richiamarne l'obiettivo di recupero all'interno della strategia di piano dell'Asse strategico 4 – Qualità urbana diffusa (cfr. art. 15 della NTA del Documento di piano).

### **3.2.3. Riduzione del consumo di suolo in adeguamento alla LR31/2014**

In tema di riduzione del consumo di suolo, il Ptcp vigente ricomprende il Comune di Biassono nel Quadro Ambientale Provinciale (QAP) nr. 4, al quale è associato un Indice di urbanizzazione territoriale (IUT) con livello *“molto critico”* e correlata soglia di riduzione di consumo di suolo pari al 55% per la destinazione residenziale e 50% per le altre destinazioni.

A riguardo la documentazione di variante dedica uno specifico allegato *“Allegato n.2 - Adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014”* alla stima della riduzione di consumo di suolo. Tale Allegato (cfr. pag.19) restituisce la tabella nella quale è riparametrata la soglia di riduzione assegnata al QAP di riferimento dal Ptcp sulla base delle variabili di adattamento (punti massimi di maggiorazione o riduzione) correlate all'eventuale appartenenza ai Comuni Polo di I e II livello (0), all'incidenza degli AT 2014 sulla ST comunale (+0.5), alla classe di potenziale di rigenerazione (0), alla classe di criticità del sistema della mobilità (+2), alle caratteristiche paesaggistico ambientali (-1), ed all'incidenza di superfici incluse in Parchi Regionale e PLIS in rapporto alla ST (-1). La sintesi del calcolo riferito alle variabili di adattamento alle soglie di consumo di suolo per il Comune di Biassono porta ad un incremento di **+0.5** p.ti percentuali di riduzione.

Nel merito si evidenzia che:

- ai fini del computo della classe di appartenenza relativa alla variabile *“potenziale di rigenerazione”*, risultano assunti n.3 ATR (di cui uno denominato ATR 4, non presente negli elaborati della variante in esame) in luogo dei n.5 ATR individuati dal Documento di Piano;
- ai fini del computo della classe di appartenenza relativa alla variabile *“Incidenza del valore paesaggistico ambientale sul Suolo utile netto”*, non si è proceduto a restituire il rapporto tra superficie interessata da valori paesaggistico ambientali (Parchi regionali, Plis, Rete verde di ricomposizione paesaggistica, Ambiti di interesse provinciale, Ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico, Ambiti vallivi, vd. p.63 dell'Allegato B del Ptcp) e suolo utile netto, come definito dai Criteri integrazione Ptr (p.18).

Si ritiene pertanto necessario:

- verificare e aggiornare la classe di appartenenza alla variabile *“potenziale di rigenerazione”* indicando tutti gli ambiti di rigenerazione (ATR) individuati dal Documento di piano, tenuto anche conto di quanto segnalato al precedente paragrafo 3.2.2, e, nel caso, aggiornare la soglia di riduzione dovuta;
- procedere al computo della variabile *“Incidenza del valore paesaggistico ambientale sul Suolo utile netto”* come rapporto tra superficie interessata da valori paesaggistico ambientali (Parchi regionali, Plis, Rete verde di ricomposizione paesaggistica, Ambiti di interesse provinciale, Ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico, Ambiti vallivi, vd. p.63 dell'Allegato B del Ptcp) e suolo utile netto, come definito dai Criteri integrazione Ptr (p.18);
- aggiornare conseguentemente la determinazione della soglia di riduzione del consumo di suolo dovuta.

Relativamente all'applicazione della soglia determinata il Pgt ha proceduto a quantificare la previsione di superficie urbanizzabile in AT al 2014 per la funzione "residenziale" e per la funzione "altro".

Complessivamente, alla data del 2014, nel Comune di Biassono erano vigenti Ambiti di trasformazione su suolo libero con superficie urbanizzabile pari a **5.162mq** per funzione "residenziale" e **239.021mq** per funzione "altro" (cfr. tabella pag. 27 – Allegato n.2), come di seguito specificato:

- **AT1** a prevalente destinazione per attività economiche di estensione pari a circa 301.183mq dei quali circa 200.923mq corrispondenti a superficie urbanizzabile;
- **AT2**, suddiviso in: AT2.a a destinazione produttiva, commercio, terziario di estensione pari a circa 6.051mq dei quali circa 5.733mq corrispondenti a superficie urbanizzabile; AT2.b a destinazione produttiva, commercio, terziario di estensione pari a circa 6.817mq interamente corrispondenti a superficie urbanizzabile; AT2.e a destinazione servizi di estensione pari a circa 16.757mq interamente corrispondenti a superficie urbanizzabile;
- **AT5** a destinazione produttiva di estensione pari a circa 19.767mq dei quali circa 8.791mq corrispondenti a superficie urbanizzabile;
- **AT7** a destinazione residenziale di estensione pari a circa 13.106mq dei quali circa 5.162mq corrispondenti a superficie urbanizzabile.

Individuata la superficie a cui applicare la soglia di riduzione determinata, il Pgt procede a quantificare la superficie di riduzione del consumo di suolo applicando erroneamente (vd. tabelle p.27 e p.29 dell'Allegato 2 alla Relazione di piano) soglie di riduzione differenti da quelle enunciate (55% per la funzione residenziale; 50% per la funzione "altro" -p.14 del richiamato Allegato-, oltre alla variabile di adattamento stimata dal Pgt pari a +0,5% imputabile ad una delle due funzioni prevalenti o in quota parte ad entrambe).

Si segnala che la confusione rispetto alle soglie percentuali di riduzione da applicare/applicate è testimoniata in Allegato n.2 dal richiamo in punti differenti a soglie differenti: 55%-50% (p.14); 40%-35% (p.20); 50%-45% (p.27 e 29).

Si prescrive di:

- applicare le percentuali di riduzione previste dal Ptcp per il Comune di Biassono con IUT di "livello molto critico" ovvero pari a 55% per la funzione residenziale e 50% altro, cui sommare i punti di maggiorazione/riduzione della soglia in base alle variabili di adattamento;
- verificare, conseguentemente, il raggiungimento delle soglie di riduzione dovute.

La variante in esame individua le seguenti riduzioni di superficie urbanizzabile in AT:

- **ex AT1:** previsto dalla variante in esame come nuovo ambito di trasformazione "AT01/D-T Nuova S.P.6" con riduzione di 101.889,48mq di superficie urbanizzabile ricondotta in parte in area "VE - verde ecologico" e in parte in "Zone E2 agricola di tutela ambientale", interamente ricadente in Ambito di interesse provinciale (vedi successivo paragrafo 3.3.4);
- **ex AT2a e AT2b:** previsti dalla variante in esame come nuovo Ambito di trasformazione "AT02/D-T di via A. Locatelli" con riduzione di 5.732,59mq di superficie urbanizzabile ricondotta in area "VE - verde ecologico"
- **ex AT7:** stralciato dalla variante in esame e interamente ricondotto in "Zone E2 agricola di tutela ambientale" con riduzione di 5.161,75mq di superficie urbanizzabile, interamente ricadente nel perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro.

La riduzione di consumo di suolo operata dalla variante è pari a 112.783,82mq (dei quali 107.622,07mq per funzione "altro" e 5.161,75mq per funzione "residenziale"). In applicazione delle premialità previste dall'Allegato B delle norme di Ptcp, la superficie complessivamente individuata in riduzione di consumo di suolo è pari a **124.521,30mq** (cfr. riduzioni effettuate in AIP per l'ex AT1 con premialità pari a 10.188,95mq e riduzione effettuata nel perimetro del Parco Regionale per riduzione l'ex AT7 con premialità pari a 1.548.53mq).

Inoltre, la variante attesta la riconduzione a suolo agricolo o naturale di superfici urbanizzabili previste dal vigente Piano delle regole di un'area pari a **11.158,55mq**.

### 3.2.4. Carta del consumo di suolo e bilancio ecologico del suolo

L'elaborato grafico All.D restituisce la Carta del consumo di suolo alla soglia del 2014 (entrata in vigore della Lr 31/2014) ed alla soglia della variante in esame (2024).

Rispetto a quanto indicato dall'art.10 comma 1 lettera e-bis), la Carta non individua "aree dismesse, contaminate, soggette a interventi di bonifica ambientale e bonificate, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, ...". È pertanto necessario:

- laddove presenti, completare la Carta del consumo di suolo con le informazioni specificate al comma 1.e bis) dell'art.10 della LR 12/2005, con particolare riferimento all'individuazione delle aree dismesse, contaminate, soggette a interventi di bonifica ambientale e bonificate, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate.

I Criteri di integrazione Ptr specificano che la Carta del Consumo di suolo deve restituire, se individuati dal Documento di Piano, gli "ambiti della rigenerazione", che si sovrappongono alle tre macro-voci di "superficie urbanizzata", "superficie urbanizzabile" e "superficie agricola o naturale". A riguardo si evidenzia che la Carta del consumo di suolo restituisce, in legenda, l'elenco delle caratteristiche che contraddistinguono le Aree della rigenerazione secondo i Criteri di integrazione Ptr (cfr. punto 4.2, punto 2) dei Criteri Ptr -pag. 43) e che tali casistiche non trovano puntuale riscontro nell'individuazione cartografica.

È pertanto necessario:

- integrare la Carta del consumo di suolo con la restituzione degli "ambiti di rigenerazione" della variante in esame, individuati dal Documento di Piano (cfr. precedente paragrafo 3.2.2).

La Carta del Consumo di suolo restituisce, in legenda, le sottoclassi che compongono le "macro-voci" di "superficie urbanizzata", "superficie urbanizzabile" e "superficie agricola o naturale" di cui ai Criteri di integrazione Ptr, e ne restituiscono la lettura alle differenti soglie temporali (2014 e 2024).

A riguardo si evidenzia che ad entrambe le soglie temporali sono restituite con specifica perimetrazione gli "Ambiti di riqualificazione - Insediamenti all'interno degli ambiti di riqualificazione di cui al Documento di Piano"; si evidenzia che tali perimetrazioni corrispondono di fatto a IR individuati dal Piano delle Regole. Si evidenzia inoltre che sono presenti in cartografia anche perimetrazioni internamente al tessuto edificato che non trovano riferimento in legenda; nel caso in cui il riferimento fosse ad ambiti per cui sono vigenti piani attuativi approvati alla data di adozione della variante in esame, integrare la legenda.

È pertanto necessario:

- verificare le voci di legenda della Carta del consumo di suolo sulla base di quanto segnalato e integrare la stessa laddove rappresenti in carta simboli non contenuti in legenda.

I Criteri di integrazione Ptr specificano inoltre che fa parte integrante della Carta del Consumo di suolo anche la **Carta della qualità dei suoli liberi**. A riguardo la variante in esame contiene apposito elaborato (cfr. All.E) in cui è restituita la lettura del "Valore agricolo" e del "Valore paesistico ambientale", riferita alla sola superficie corrispondente al Suolo utile netto del Comune di Biassono (SUN).

Tali letture si basano sugli approfondimenti conoscitivi sviluppati dalla Provincia, in sede di variante in adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, per la redazione della *Carta del valore agricolo del suolo utile netto* e della *Carta del valore paesaggistico-ambientale del suolo utile netto*. Occorre evidenziare che tali approfondimenti sono stati condotti da Provincia ad una scala territoriale; come più volte ribadito nell'Allegato B delle norme di Piano del Ptcp, spetta al Comune, in sede di adeguamento del proprio Pgt e di redazione della Carta del consumo di suolo, ricondurre le analisi alla rilevazione di scala comunale.

La qualità dei suoli liberi deve riguardare tutti i suoli individuati come tali nella Carta del consumo di suolo.

È pertanto necessario:

- Integrare la restituzione della qualità dei suoli -quale componente della Carta del consumo di suolo- per tutte le superfici libere allo stato di fatto, includendo il grado di utilizzo agricolo dei suoli e le loro peculiarità pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche.

Relativamente alle aree libere allo stato di fatto ricomprese in AIP (Ambiti di interesse provinciale) individuati dal Ptcp, la variante in esame restituisce parte delle stesse come “*superficie urbanizzabile*”. Considerato che l’art.34 delle Norme di piano del Ptcp subordina, per le aree ricadenti in AIP, l’eventuale individuazione di “*superficie urbanizzabile*” a procedimento di intesa di pianificazione e considerato che i Criteri Ptr (pag. 38) prevedono che “*ogni Comune può integrare i contenuti della Carta del consumo di suolo per meglio rappresentare le proprie specificità territoriali anche in considerazione di ulteriori specificazioni e criteri forniti dal PTCP*”, si ritiene necessario:

- individuare, nella Carta del consumo di suolo (soglia 2024), la porzione dell’AIP ricadente in territorio di Biassono con apposita voce di legenda “*Superficie urbanizzabile in AIP in corso di definizione d’intesa con la Provincia ai sensi dell’art.34 delle Norme di piano del Ptcp*” (vd. anche successivo paragrafo 3.4.4);
- individuare in carta del Consumo di suolo (soglia 2024) l’area in RV di 4.370mq circa interessata da Protocollo d’intesa ai sensi dell’art.5bis.6 per la rilocalizzazione di insediamento industriale dal Comune di Macherio al Comune di Biassono con apposita voce di legenda; a titolo esemplificativo: “*Superficie urbanizzabile vincolata alla sola attuazione di quanto stabilito con Protocollo d’intesa Provincia, Comune di Biassono, Comune di Macherio sottoscritto nel 2023*”.

Relativamente al bilancio ecologico del suolo, la Relazione di piano (All.2) e la Carta del consumo di suolo (All.D) lo restituiscono come differenza tra “riduzione del consumo di suolo” ai sensi della LR 31/2014 e “incremento del consumo di suolo”.

Nel merito si evidenzia che:

- il bilancio deve essere attestato al netto delle riduzioni operate ai sensi della LR 31/2014;
- l’area individuata a “incremento del consumo di suolo” non discende da previsioni della variante in esame in AT01 bensì è correlata alla sola rilocalizzazione di insediamento industriale dal Comune di Macherio al Comune di Biassono in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi dell’art.5bis.6. Tale individuazione di nuova superficie urbanizzabile (4.370mq circa) è bilanciata nel richiamato Protocollo da previsioni di riconduzione a superficie naturale di aree in Comune di Macherio. In coerenza con quanto segnalato al **precedente paragrafo 3.2.2**, tale area deve essere individuata in Carta del consumo di suolo con apposita voce di legenda; a titolo esemplificativo: “*Superficie urbanizzabile vincolata alla sola attuazione di quanto stabilito con Protocollo d’intesa Provincia, Comune di Biassono, Comune di Macherio sottoscritto nel 2023*”.

È necessario:

- procedere alla restituzione del “*bilancio ecologico del suolo*”, al netto delle riduzioni di “*superficie urbanizzabile*” operate in adeguamento alla Lr 31/2004;
- non computare ai fini del bilancio ecologico del suolo l’area di 4.370mq circa interessata da Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi dell’art.5bis.6 per la rilocalizzazione di insediamento industriale dal Comune di Macherio al Comune di Biassono;
- restituire la *soglia comunale di consumo di suolo* (così come definite dai Criteri di integrazione Ptr (cfr. punto 2.1 pag. 17-18) alle differenti soglie temporali.

### 3.3. Sistema infrastrutturale esistente e scenari di sviluppo

In relazione alla tematica, il PTCP declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 4.1, rafforzamento della dotazione di infrastrutture viarie per rispondere alla crescente domanda di mobilità, artt. 38-41;

- Ob. 4.2, potenziamento del trasporto pubblico per favorire il trasferimento della domanda di spostamento verso modalità di trasporto più sostenibili, artt. 38-41.

### ***Inquadramento territoriale***

Nel territorio comunale di Biassono è presente un asse viario in capo alla Provincia di Monza e della Brianza. Nella fattispecie, trattasi della SP 234 “Lissone-Vedano al Lambro-Biassono”.

Risultano, inoltre, presenti viabilità facenti parte della rete di rilevanza sovracomunale individuata in Tavola 12 del PTCP:

- un itinerario autostradale in previsione costituito dal Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo (A36);
- un itinerario di primo livello in previsione costituito dalla TRMI 10 (denominata “Nuova SP6” all’interno degli elaborati testuali), opera connessa della A36;
- un itinerario di secondo livello costituito, da un breve tratto, di Viale Trento a Trieste a ovest della TRMI 10;
- un itinerario di secondo livello costituito dall’asse Via Alberto da Giussano-Via Volta-Via Pessina-Via Madonna delle Nevi-Via Parco a ovest del PL della linea ferroviaria Monza – Molteno e dalla previsione di viabilità alternativa al medesimo PL che si conetterà ad est della linea ferroviaria sulla via Parco;
- un itinerario di terzo livello costituito dall’asse Via Cesana e Villa-Via Porta d’Arnolfo-Via Alessandro Volta (ex SP 6).

### **3.3.1. Classificazione viabilistica e infrastrutture per la mobilità**

Si osserva, in via generale, che gli elaborati grafici e descrittivi della proposta di variante al PGT in esame restituiscono, sebbene in modo non del tutto compiuto, il quadro complessivo dell’assetto della rete infrastrutturale dedicata alla mobilità e affrontano il tema del sistema della mobilità rispetto alle indicazioni contenute agli artt. 8 e 102 bis c. 2 della LR 12/2005 e s.m.i., all’art.2 della DGR 8/1681 del 29/12/2005 (Modalità per la pianificazione comunale) e all’art. 3 della DGR 8/8579 del 3/12/2008 (Determinazioni in merito alla salvaguardia delle infrastrutture per la mobilità e dei territori interessati - art. 102bis, LR 12/2005).

Con specifico riferimento a quanto previsto dall’art. 86 della LR 6/2010 e dalla DGR X/6698 del 09/06/2017, è stato verificato che la variante in esame tratta il tema degli impianti di distribuzione di carburante, citati all’art.38 delle N.T.A. del Piano delle Regole e riportati graficamente in diversi elaborati cartografici, tra cui la Tavola 1B- “Previsioni di piano”.

### ***Classificazione viabilistica***

Entrando nel merito dei contenuti minimi degli elaborati di Piano si ricordano, in particolare, i dettami dell’art.40 – “*Classificazione gerarchica e funzionale della viabilità di rilevanza sovracomunale delle Norme del PTCP*”, concernente: la presa d’atto della classificazione gerarchica e funzionale della viabilità di rilevanza sovracomunale effettuata dal PTCP; l’individuazione, per gli itinerari esistenti di primo e secondo livello, delle relative fasce di rispetto inedificabili e corridoi di salvaguardia per eventuali futuri allargamenti (nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di attuazione); la definizione di una normativa specifica per gli accessi laterali e le intersezioni.

Premesso ciò, si rileva che i contenuti minimi degli atti di PGT dell’art. 40 delle Norme del PTCP risultano sviluppati in parte (vd. successivo sottoparagrafo “Infrastrutture su gomma”).

In Doc.1B-All.2 “Viabilità” risulta presente un estratto della tavola 12 del PTCP comprensiva dell’assetto della gerarchia della rete stradale di Biassono. Inoltre, tale tema è trattato all’art. 13 delle N.T.A. del Piano dei Servizi.

Per quanto riguarda fasce di rispetto e corridoi di salvaguardia, esse sono trattate all’art.59 delle N.T.A. del Piano delle Regole e riportate graficamente, seppur in maniera non conforme come meglio specificato di seguito, in svariati elaborati cartografici, tra cui Doc.1B-All.2 “Viabilità”.

Infine, non risulta trattato il tema degli accessi stradali e delle intersezioni. In particolare, alla Lettera M – “Verifica dei contenuti minimi PTCP-PGT” della Relazione del Documento di Piano si fa riferimento alla trattazione del tema all’art. 12 della N.T.A. del Piano dei Servizi: tuttavia, tale riferimento non sembra sussistere.

Risulta necessario:

integrare la documentazione di PGT includendo la definizione di una normativa specifica per gli accessi laterali e le intersezioni.

### **Infrastrutture su gomma**

Il Comune è interessato dalla previsione del tracciato principale del Sistema viabilistico pedemontano lombardo e dall'opera connessa TRMI 10. Tali opere sono individuate nella tavola 10 del PTCP rispettivamente come progetto n. 220 "Sistema viabilistico pedemontano (Tratta C)" e progetto n. 047 "Opera connessa del Sistema viabilistico pedemontano (TRMI10 tratta C -Viabilità di accesso allo svincolo di Macherio)" e l'intervento e la sua corretta rappresentazione assume valore prescrittivo e prevalente ai sensi dell'art. 18 della LR 12/2005 (vedasi, al riguardo, anche l'art.41 delle Norme di PTCP). Nella stessa tavola del PTCP è, inoltre, segnalato con il riferimento 214 "Opera connessa del Sistema viabilistico pedemontano (Viabilità locale tratta C-Ripristino viabilità locale a Biassono)" il riassetto di alcune infrastrutture attualmente esistenti (tutte parte di un itinerario di secondo livello) in funzione della realizzazione dell'A36, ovvero l'intersezione Via Pessina-Via delle Vigne-Via Madonna delle Nevi e il tratto di quest'ultima compreso tra Cascina Biraghi-Marianna e Cascina Grugagna. Infine, con il riferimento 215 "Opera connessa del Sistema viabilistico pedemontano (Viabilità locale tratta C-Ripristino viabilità locale tra Biassono e Lesmo)" è riportato l'intervento previsto nell'area del passaggio a livello di Via Parco, il quale verrà eliminato in favore di una nuova viabilità di connessione con Via Madonna delle Nevi.

Dalla verifica degli elaborati di Piano - es. Doc.1B-All.2 "Viabilità" - si rileva che gli stessi riportano il progetto dell'infrastruttura in una versione difforme al progetto definitivo "revisionato" (Del. CIPE n. 97 del 6/11/2009), il cui vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità sono stati più volte reiterati e, inoltre, non riportano i corridoi di salvaguardia bensì le fasce di rispetto previste dal CdS e relativo regolamento d'attuazione.

Alla luce di quanto prescritto dall'art. 41.3 delle Norme del PTCP vigente (con valore prescrittivo e prevalente), il Comune è tenuto a recepire negli atti di PGT, oltre alle opere infrastrutturali, anche i corridoi di salvaguardia apposti al progetto autostradale.

In generale, con riferimento all'art.41.4 delle Norme del PTCP vigente, si segnala che l'aggiornamento annuale del PTR relativamente all'approvazione degli obiettivi prioritari di interesse regionale, costituisce, in ogni caso, riferimento prevalente ai fini del recepimento nel PGT degli interventi infrastrutturali per la mobilità. Pertanto, ai fini della individuazione dei corridoi di salvaguardia urbanistica ex art. 102 bis LR 12/2005, occorre fare riferimento ai criteri di applicazione di cui all'allegato della sezione 4 – strumenti operativi dell'aggiornamento al PTR – anno 2023, approvato con DCR n. 42 del 20 giugno 2023 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 26 del 1° luglio 2023).

Da ultimo, nell'elaborato cartografico Doc.1B-All.2 "Viabilità" risultano presenti altri interventi di riassetto della rete stradale non direttamente connessi al Sistema viabilistico pedemontano, quali: rotonda in previsione tra Via Padana e la SP 234; nuova viabilità di connessione tra Via Locatelli e Via Emilia; nuova viabilità di connessione tra Via Rialto e Via Sant'Antonio. Si precisa che il presente parere non costituisce assenso, né approvazione, né tantomeno autorizzazione o concessione, da parte della Provincia, alla realizzazione di eventuali previsioni di opere viabilistiche all'interno del PGT in esame che interessino strade provinciali.

Si prescrive di:

- Individuare negli elaborati di Pgt i corridoi di salvaguardia delle infrastrutture afferenti il Sistema viabilistico pedemontano.

Risulta necessario:

- Individuare il tracciato relativo alla connessa di Pedemontane (TRMI10) come da progetto definitivo "revisionato" (Del. CIPE n. 97 del 6/11/2009), il cui vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità sono stati più volte reiterati;

## **Infrastrutture su ferro**

Dalla consultazione della tavola n. 13 “Schema di assetto della rete del trasporto su ferro nello scenario di piano” del PTCP risulta che il Comune di Biassono sia attraversato dalle seguenti linee ferroviarie di secondo livello:

- linea Monza - Molteno, attualmente in esercizio. Dalla consultazione della suddetta tavola del PTCP risulta che il tratto all’interno della municipalità sia interessato da una previsione di “riqualificazione tecnologica linee ferroviarie”;
- linea Seregno-Carnate-Bergamo, attualmente non in esercizio. Dalla consultazione della suddetta tavola del PTCP risulta che il tratto all’interno della municipalità sia interessato da una previsione di “potenziamento infrastrutturale linee ferroviarie”.

Si segnala la presenza della fermata RFI di secondo livello denominata “Biassono-Lesmo Parco”, la quale serve la sopraccitata linea Monza - Molteno.

In tavola doc. 2 - PS All.n.1 “Previsioni del Piano dei Servizi e invariante ambientali” è indicata la linea ferroviaria esistente Seregno – Bergamo e sono altresì indicate le fasce di rispetto degli impianti ferroviari tra cui la linea Monza – Molteno; non trova, invece, indicazione la previsione di potenziamento della Gronda nord-est (tratta Seregno – Bergamo).

Anche per questa previsione infrastrutturale a fini della individuazione dei corridoi di salvaguardia urbanistica ex art. 102 bis LR 12/2005, occorre fare riferimento ai criteri di applicazione di cui all’allegato della sezione 4 – strumenti operativi dell’aggiornamento al PTR – anno 2023. L’ampiezza dei corridoi di salvaguardia è desumibile da detto documento. Alla luce di quanto prescritto dall’art. 41.3 delle Norme del PTCP vigente (con valore prescrittivo e prevalente), il Comune è tenuto a recepire negli atti di PGT, oltre alle opere infrastrutturali, anche i corridoi di salvaguardia apposti.

Si prescrive di:

- individuare negli elaborati di Pgt i corridoi di salvaguardia del tracciato della Gronda nord-est (tratta Seregno – Bergamo).

### **3.3.2. Sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità**

La valutazione degli effetti delle previsioni di Piano sulla rete viabilistica è prevista agli articoli 42.3.d, 43.4.d e 45.3.a delle Norme del PTCP tra i contenuti minimi degli atti di PGT. Per lo sviluppo di tale valutazione il PTCP propone, all’interno dell’Allegato A, delle specifiche Linee Guida in cui è illustrata la metodologia per la verifica della sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità.

A tale valutazione è stato dedicato lo specifico allegato n.3 alla relazione del Documento di Piano “Valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità in attuazione dell’art. 40 delle NTA del PTCP”, dove vengono illustrate le attuali condizioni di mobilità e le analisi dell’impatto viabilistico derivanti dalle trasformazioni insediative di nuova previsione e/o confermate dal vigente PGT. I rilievi e conteggi di traffico effettuati nel mese di febbraio 2024 nell’ora di punta del mattino sono relativi a svariate direttrici della rete stradale comunale.

Innanzitutto, si prende atto della considerazione verso lo “studio condotto dall’Ing. Righetti per conto di Pedemontana”, da cui risulta che “a Pedemontana ultimata la viabilità di Biassono esistente verrà alleggerita dai carichi di traffico per un incidenza complessiva pari a - 20,09%”, scenario acquisito nelle apposite tabelle di analisi.

Per quanto riguarda lo stato di fatto sono riportate le tabelle 1 e 2, relative agli attuali carichi di traffico sulla rete esistente; per lo scenario di riferimento (inteso come sola attuazione delle trasformazioni urbanistiche presenti nel PGT, senza considerare l’introduzione del Sistema viabilistico pedemontano), le tabelle 3, 4, 5 e 6 riportano i carichi previsti dalle nuove previsioni urbanistiche, stimandone l’incidenza sulle principali direttrici comunali sommandole ai carichi esistenti; per lo scenario di progetto (inteso come attuazione delle trasformazioni urbanistiche presenti nel PGT e considerazione dell’introduzione del Sistema viabilistico pedemontano) non sono riportate apposite tabelle, ma solamente una mappatura comparativa dei risultati con gli altri due scenari, comprensiva di grafici e considerazioni testuali.

Si segnala che, per tutti e tre gli scenari riportati all'interno del suddetto studio di traffico, sono assenti le indicazioni riguardanti i livelli di servizio (LoS) e, di conseguenza, anche i loro eventuali miglioramenti/peggioramenti a seguito del cambio di scenario anche se è presente una rappresentazione del rapporto flusso/capacità (occupazione media in percentuale).

I risultati finali tra scenari sono raffrontati e riportati sotto forma di mappe e grafici, che restituiscono diminuzione o aumento in misura percentuale su "viabilità esistente, viabilità primaria, viabilità secondaria, SP6 Macherio-Vedano, direttrice A. da Giussano-Via Volta e Z.I. connessioni nord-sud", considerando il flusso assegnato totale, il flusso assegnato di veicoli pesanti e il rapporto flusso/capacità (occupazione media in percentuale).

Inoltre, la stessa tipologia di comparazione avviene tra due scenari di collegamento della TRMI 10 con la viabilità locale (in particolare con via Alberto da Giussano): vengono confrontati il progetto definitivo revisionato (2019), che prevede, tra l'altro, un innesto tra il prolungamento di via A. da Giussano e la TRMI 10 e uno scenario senza detto innesto e senza gli interventi di ricucitura della maglia viaria locale tra Macherio e Biassono. I risultati ai cui perviene lo studio suffragano la posizione della Provincia, espressa in alcuni incontri specifici e formalizzata in una nota al concessionario autostradale, sull'inopportunità di realizzare una connessione diretta sulla TRMI 10 mentre avvalorano l'utilità della ricucitura locale interna tra Macherio e Biassono.

Assunti i volumi di traffico forniti dal sopraccitato studio e a seguito di controlli a campione svolti secondo le indicazioni riportate nell'Allegato A del PTCP, si rileva che i volumi di traffico leggero stimati siano generalmente in linea con quelli previsti dalle citate Linee Guida mentre si segnala, per quanto riguarda il traffico pesante potenzialmente generato nelle ore di punta mattino/sera dagli insediamenti a destinazione potenzialmente produttiva, che lo stesso pare essere notevolmente sottostimato rispetto ai risultati attesi dall'applicazione delle Linee Guida.

Risulta necessario:

rivedere le stime per quanto riguarda il traffico pesante potenzialmente generato dai nuovi insediamenti produttivi

### **3.3.3. Rete del trasporto pubblico locale e ambiti di accessibilità sostenibile**

L'art. 39 delle Norme di PTCP definisce i contenuti minimi in relazione alla promozione dell'accessibilità sostenibile, mentre la tavola 14 del PTCP rappresenta la rete del trasporto pubblico e individua gli ambiti ad accessibilità sostenibile.

Manca un'elaborazione cartografica specifica sebbene, affiancata a svariati elaborati tra cui Doc.1B-All.2 "Viabilità", risulta presente la tavola 14 del PTCP comprensiva degli ambiti di accessibilità sostenibile.

La verifica condotta autonomamente dagli uffici mostra che non tutte le previsioni insediative del Documento di Piano sono ricomprese entro gli ambiti ad accessibilità sostenibile.

### **3.3.4. Viabilità ad elevato traffico operativo**

L'art. 43 delle Norme di PTCP indirizza i Comuni a privilegiare, per la previsione di insediamenti produttivi, localizzazioni che presentino, tra l'altro, compatibilità logistica e infrastrutturale (comma 3). Tale scelta deve essere supportata da una serie di contenuti minimi degli atti di PGT (comma 4), fra cui: valutazione della compatibilità e della sostenibilità degli effetti delle previsioni di piano sulla rete viabilistica, prevedendo misure idonee a migliorarne la compatibilità, ovvero a individuare aree prive di incompatibilità per nuovi insediamenti. La viabilità a elevata compatibilità con il traffico operativo è individuata dal PTCP nella tav. 15 "Classificazione funzionale delle strade nello scenario programmatico". Manca un'elaborazione cartografica specifica, sebbene, affiancata a svariati elaborati tra cui Doc.1B-All.2 "Viabilità", risulta presente la tavola 15 del PTCP comprensiva della viabilità a elevato traffico operativo. Anche per questo aspetto, la verifica condotta autonomamente dagli uffici mostra che non tutte le previsioni di ambiti produttivi del Documento di Piano sono localizzate in prossimità di almeno un asse viario compatibile con il traffico operativo.

### 3.3.5. Rete della mobilità sostenibile

Con riferimento alla tavola 4 del Piano Strategico provinciale della Mobilità Ciclistica (PSMC) approvato con DCP n. 14 del 29/05/2014 (come previsto all'art. 3 della LR n. 7/2009) e che costituisce piano di settore rispetto al PTCP vigente, si riscontra che nel Comune di Biassono sono presenti: il PCIR 14 "Greenway Pedemontana", che si sviluppa lungo il tracciato della A36 e il PCIR 15 "Lambro", che si sviluppa lungo il confine est della municipalità. Inoltre, sono presenti svariati itinerari di rilevanza provinciale sia per il pendolarismo sia per il tempo libero.

Tali itinerari sono individuati graficamente in svariati elaborati cartografici tra cui Doc.1B-All.2 "Viabilità" ove è, inoltre, presente la tavola 4 del vigente PSMC comprensiva degli itinerari di rilevanza provinciale (sebbene privi di gerarchizzazione).

### 3.4. Sistema paesaggistico ambientale

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 5.1, limitazione del consumo di suolo; promozione della conservazione degli spazi liberi dall'edificato e creazione di una continuità fra gli stessi attraverso il disegno di corridoi verdi, artt. 31, 32, 36, 37;
- Ob. 5.2, conservazione dei singoli beni paesaggistici, delle loro reciproche relazioni e del rapporto con il contesto, come capisaldi della più complessa struttura dei paesaggi della provincia e dell'identità paesaggistico/culturale della Brianza, artt. 13-23;
- Ob. 5.3, promozione della conoscenza dei valori paesaggistici del territorio e della loro fruizione da parte dei cittadini artt. 13-21, 26-27;
- Ob. 5.4, promozione della qualità progettuale, con particolare riguardo agli interventi di recupero e trasformazione in ambiti di segnalata sensibilità in rapporto alla presenza di elementi e sistemi costitutivi del patrimonio paesaggistico/ambientale, artt. 14, 16, 17;
- Ob. 5.5, individuazione e salvaguardia di ambiti e percorsi di fruizione paesaggistica del territorio, con particolare riferimento alla mobilità eco-compatibile e al rapporto percettivo con il contesto, art.35-37;
- Ob. 5.6, valorizzazione dei servizi ecosistemici e sostegno alla rigenerazione territoriale e alla riqualificazione dei suoli, art.48.

La Variante al Pgt, nell'ambito delle cartografie redatte a scala comunale prende atto del sistema delle tutele paesistico-territoriali del Ptcp (AAS, RV, AIP). Con riferimento al medesimo sistema delle tutele la Variante introduce rimando alle discipline del Ptcp all'articolo 57, Capo 3 – Tutele sovraordinate delle NTA del Piano delle Regole.

La Variante al Pgt introduce specifici rimandi normativi alle discipline che regolano la salvaguardia ambientale ed il potenziamento delle aree prioritarie per la biodiversità e degli elementi della Rete Ecologica Regionale

#### 3.4.1. Rete verde di ricomposizione paesaggistica (RV)

Il territorio comunale di Biassono è interessato dalla Rete verde di ricomposizione paesaggistica (RV) individuata dal Ptcp in Tav. 6a limitatamente ad aree al margine nord del confine comunale; tali aree afferiscono alla rete verde del Corridoio trasversale interessato dal tracciato dell'Autostrada Pedemontana.

In cartografia di Pgt il recepimento della RV provinciale è effettuato senza apportare alla stessa migliore definizione alla scala comunale di maggior dettaglio (art.31.4 delle Norme del Ptcp). È correttamente individuata la porzione di RV provinciale ricadente in AT01 interessata dal richiamato Protocollo d'intesa sottoscritto da Provincia e Comuni di Biassono e Macherio ai sensi dell'art.5bis.6.

È necessario:

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- valutare l'opportunità di procedere alla migliore definizione della RV alla scala comunale di maggior dettaglio; a titolo esemplificativo, laddove la RV si sovrappone nel Pgt in esame a Zone E2 (Agricolo di</li></ul> |
|--|

tutela ambientale) si suggerisce, dove possibile, di farne coincidere i limiti. Parimenti si suggerisce di estendere la RV a ricomprendere interamente (anziché in parte) l'area a nord individuata a Verde privato (Vp) per la quale il Pgt (art.26 delle NTA del PR) prevede interventi compatibili finalizzati "alla conservazione, miglioramento e potenziamento del verde ornamentale".

Gli elaborati di Pgt evidenziano inoltre:

1. l'estensione della RV provinciale a suoli in AIP, corrispondenti ad aree:
  - a. individuate, all'attuale stato di definizione della proposta di pianificazione elaborata dal tavolo di cui all'art.34.4, tra quelle da mantenere a suolo libero sulla quale si è espresso l'Osservatorio provinciale nella seduta del 04/07/2024. Nel merito, anche considerato che per definizione un AIP non può coincidere con RV (vd. art.34.1), si precisa che l'estensione della RV provinciale eventualmente stabilita in intesa sarà, a intesa sottoscritta, un impegno assunto dalla Provincia in modifica del proprio Ptcp;
  - b. individuate dal Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi dell'art.5bis.6 per la rilocalizzazione di attività industriale (già richiamato). Anche in questo caso l'impegno a modificare il Ptcp in recepimento delle modifiche (in riduzione e in ampliamento) alla RV provinciale è assunto dalla Provincia (vd. art.5.c del Protocollo d'intesa sottoscritto). È invece da mantenere in RV (come correttamente individuato dalla Variante) la porzione di RV provinciale che sarà oggetto di riduzione attraverso modifica del Ptcp.

Si ritiene pertanto necessario:

non riferire l'individuazione della RV internamente all'AIP alla RV del Ptcp, individuando piuttosto le aree interessate come elementi della Rete ecologica comunale.

2. l'estensione della RV provinciale ad aree interne al Tuc corrispondenti a elementi di primo livello della RER (Rete ecologica regionale). Anche in questo caso, considerato in particolare che l'estensione proposta non si configura in continuità con la RV individuata dal Ptcp.

Si ritiene necessario:

non riferire l'individuazione della RV proposta in Tuc per aree corrispondenti a elementi di primo livello della RER alla RV del Ptcp, individuando piuttosto le aree interessate come elementi della Rete ecologica comunale.

### **3.4.2. Rete Ecologica Comunale**

Gli elaborati della variante restituiscono un progetto di Rete ecologica comunale illustrato principalmente nel Documento di Piano "All.n 5- Rete Ecologica" e in parte anche nell'"All.n 6 – "Azioni per la sostenibilità", dove viene rappresentata come definizione a livello locale della RER e della REP del PTCP . La relativa disciplina è contenuta all'art.16 delle NTA del PdS, dove in generale vengono definiti i criteri per l'attuazione della rete ecologica e dei servizi ecosistemici e le disposizioni finalizzate al consolidamento e al potenziamento dei livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica (vedasi anche successivo paragrafo 3.4.5. circa le componenti vegetali).

Richiamato quanto espresso in relazione all'individuazione della RV provinciale (precedente paragrafo 3.4.1), è necessario:

mettere in coerenza lo schema relativo alla REC in Documento di Piano "All.n 5- Rete Ecologica" con quanto evidenziato, in relazione all'individuazione della RV provinciale, al paragrafo 3.4.1 della presente relazione.

Le aree di Verde ecologico (Ve) e di salvaguardia ambientale (G) rappresentano "proposte per il consolidamento delle aree prioritarie per la biodiversità per la Lombardia in ambito urbano".

Si apprezza quanto previsto per l'AT02/D-T, su suolo libero, dove l'intera superficie urbanizzabile dell'AT2.a del vigente Pgt è ricondotta dalla variante ad "Aree di verde ecologico" (VE), con funzione di nuova isola ecologica, isola di verde all'interno del compatto tessuto urbanizzato.

La REC risulta dettagliata anche all'interno del Piano dei Servizi sia a livello cartografico (cfr. "All.1-Previsioni del Piano dei servizi"), che in termini di disciplina (cfr. art. 63-NTA-PdR) che contempla il raccordo tra RER-REP e REC.

Tuttavia, considerato che è necessario rappresentare la REC con l'adeguato livello di dettaglio previsto dalla normativa regionale (DGR 8/8515 del 26/11/2008), tenendo quindi anche conto dei contenuti minimi degli atti di PGT di cui all'art. 31 delle Norme del PTCP, con particolare riferimento al c. 4 lett. C, si suggerisce al Comune di valutare di integrare l'elaborato dedicato alla REC (All.n 5- Rete Ecologica) con l'individuazione alla scala locale di nodi, varchi, barriere infrastrutturali, oltre ad eventuali ulteriori elementi di verde lineare (viali alberati, siepi) quali elementi di rinaturalizzazione e connessione ecologica all'interno del compatto tessuto urbano comunale (connessione con le aree di verde ecologico (Ve) e di salvaguardia ambientale previste per arricchire il patrimonio verde della REC).

### **3.4.3. Parchi e aree protette**

Il territorio di Biassono è parzialmente interessato dal Parco Regionale della Valle del Lambro; per tali aree è prevista la valutazione di compatibilità con il PTC del Parco.

Il territorio di Biassono è posto nelle vicinanze della Zona Speciale di Conservazione ZSC IT205003 "Valle del Rio Pegorino" e della Zona Speciale di Conservazione ZSC IT205004 "Valle del Rio Cantalupo", appartenenti alla Rete Natura 2000. Nell'ambito della variante il Comune ha proceduto ad effettuare lo "screening di incidenza" che si è concluso con il Decreto Dirigenziale Provinciale n.2039 del 03/08/2023 trasmesso con nota prot. n.37867 del 04/08/2023.

### **3.4.4. Ambiti di interesse provinciale (AIP)**

Il Comune di Biassono è interessato dall'individuazione di un Ambito di Interesse Provinciale (AIP) esteso a ricomprendere anche il territorio dei comuni di Vedano al Lambro, Lissone e, in minima parte, Monza.

L'AIP rappresentato in tavola 6d del Ptcp è oggi sostanzialmente modificato in ragione del riconoscimento, nel 2017, dell'ampliamento del Plis Grugnotorto Villoresi (ora GruBria) in Comune di Lissone e al conseguente ingresso (ai sensi dell'art.36.3 delle Norme del Ptcp) delle aree Plis in Rete verde di ricomposizione paesaggistica del Ptcp.

Gli AIP sono ambiti strategici dal punto di vista paesaggistico per il mantenimento di spazi inediti fra tessuti urbanizzati e il Ptcp riconosce loro rilevanza paesaggistico-territoriale sovralocale. L'individuazione di eventuale superficie urbanizzabile in AIP è subordinata, come specificato all'art.34 delle Norme del Ptcp, ad azione di coordinamento Provincia-Comune, finalizzata al raggiungimento di una intesa. Le superfici urbanizzabili eventualmente individuabili in AIP devono garantire la conservazione del suolo libero allo stato di fatto "in misura del tutto prevalente", appoggiarsi al tessuto urbanizzato circostante e prevedere misure di compensazione territoriale.

Il Pgt in esame individua la porzione dell'AIP ricadente sul proprio territorio.

La Provincia, con nota prot.MB 13666 del 29/3/2021, a seguito di istanza pervenuta dal Comune di Vedano al Lambro, ha avviato l'azione di coordinamento per la definizione delle previsioni urbanistiche dell'AIP localizzato in territorio di Vedano al Lambro, Biassono, Lissone e Monza.

La definizione dei contenuti di pianificazione è attualmente ad un livello avanzato, essendo la proposta elaborata al tavolo di cui all'art.34.4 già stata sottoposta all'Osservatorio provinciale che, ai sensi dell'art.5bis.3, ha fornito il proprio contributo nella seduta del 4 luglio 2024 (trasmesso ai comuni con nota prot. MB 38439/2024 del 24-07-2024). L'individuazione in AIP internamente all'AT01/D-T delle superfici urbanizzabili e delle superfici da mantenere libere da parte del Pgt in esame sono di massima coerenti con l'attuale stato di definizione dei contenuti dell'intesa. Si evidenzia tuttavia che tale verifica di coerenza deve essere effettuata in ultimo sulla base dei contenuti di pianificazione che saranno definitivamente concordati attraverso protocollo d'intesa tra la Provincia e i Comuni interessati dall'AIP e che in ogni caso l'attuazione dell'AT01/D-T (e dunque l'individuazione di superficie urbanizzabile in AIP) è subordinata alla chiusura del procedimento d'intesa in corso, previa approvazione di schema di protocollo d'intesa da parte di tutti gli enti coinvolti e successiva sottoscrizione del protocollo stesso.

Una porzione della superficie in AIP in Comune di Biassono (interna alla perimetrazione dell'ambito di trasformazione AT01) è inoltre interessata da protocollo di intesa sottoscritto tra Provincia, Comune di Biassono e Comune di Macherio ai sensi dell'art.5bis, comma 6, delle Norme di Ptcp per la rilocalizzazione di attività industriale dal Comune di Macherio al Comune di Biassono (vd. avviso di approvazione di schema di protocollo d'intesa pubblicato su Burl-Sac n.20 del 17 maggio 2023). La porzione di superficie urbanizzabile individuata in AT01/D-T in corrispondenza della RV del Ptcp è correlata alla sola attuazione di quanto previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto (procedimento di attuazione peraltro avviato con richiesta al Comune di Biassono di permesso di costruire in deroga sul quale si è espressa la Provincia in data 26-08-2024, prot.42839 con il parere previsto all'art.5.a.2.ii del Protocollo d'intesa sottoscritto).

Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario:

- specificare nella Scheda di attuazione dell'AT01/D-T (art.14 Nta del DP) che la definitiva individuazione di superficie urbanizzabile (e conseguente possibilità di attuazione delle previsioni, ad esclusione di quelle di cui al sub-ambito 2) è subordinata alla chiusura del procedimento d'intesa in corso ai sensi dell'art.34 delle Norme di Ptcp;
- specificare che la porzione di superficie urbanizzabile individuata in AT01/D-T (sub-ambito 2) in corrispondenza della RV del Ptcp è correlata alla sola attuazione di quanto previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi dell'art.5bis.6 delle Norme del Ptcp tra Provincia, Comune di Biassono e Comune di Macherio per la rilocalizzazione di attività industriale-artigianale (citare estremi di pubblicazione su Burl dell'approvazione di Schema d'intesa); parimenti in Carta del consumo di suolo individuare tale area con apposita voce di legenda.

### 3.4.5. Viabilità d'interesse paesaggistico

Per quanto concerne i tracciati guida paesaggistici e i tratti di strade panoramiche, individuate con apposito inserimento dal Ptcp in Tavola 6b, si rileva che

Il territorio di Biassono è attraversato dalla ferrovia Monza-Molteno-Lecco, che si configura come tracciato guida paesaggistico definito dal Piano paesaggistico regionale; la porzione in territorio di Biassono è interamente ricompresa all'interno del Parco Regionale della Valle del Lambro.

Il territorio è inoltre interessato dall'individuazione, lungo il tracciato della TRMI10, di "tratti panoramici lungo la viabilità di nuova realizzazione" individuati dal Ptcp in Tav.6b e disciplinati all'art.28 delle Norme del Ptcp.

Tale articolo, al comma 5, definisce contenuto minimo del Pgt l'individuazione di *"adeguate fasce di rispetto lungo le strade panoramiche, la cui ampiezza è valutata in relazione ai caratteri paesaggistici del contesto di cui tutelare la percepibilità, e definiscono la relativa disciplina di tutela"*; al comma 2, con valenza prescrittiva e prevalente, è specificato che *"nelle fasce di rispetto non possono essere realizzate nuove edificazioni..."*.

Il Pgt in esame richiama la tematica in Relazione (p.41), ma pare riferirsi unicamente ai percorsi di mobilità lenta di interesse panoramico (p.45 *"valorizza dal punto di vista storico- culturale il territorio di Biassono attraverso l'individuazione e la messa in sinergia con gli altri percorsi, il "cammino di Ansperto" ed i tragitti ciclabili panoramici individuati in relazione ai tragitti panoramici viabilistici di cui al PTCP"*); non risultano pertanto individuate le richiamate fasce di rispetto lungo le strade panoramiche, così come non risulta apposta adeguata disciplina.

Si evidenzia che il Pgt individua lungo il tracciato TRMI10 una *"fascia di salvaguardia ambientale 30 ml"*, tale individuazione è coerente con gli obiettivi definiti con l'azione di coordinamento ai sensi dell'art.34; tale fascia è inoltre richiamata all'interno della Scheda di attuazione dell'AT01 (Nta DP p.30 *"valorizzando a questo scopo la nuova SP6 quale strada panoramica di rilevanza provinciale con fascia di rispetto da sistemare a verde piantumato e non, in funzione dei coni ottici più significativi verso est e verso ovest ad interessare il futuro parco intercomunale"*)

È pertanto necessario:

Specificare, nella Scheda dell'AT01, che tale fascia di salvaguardia di 30ml (distinta da medesima definizione attribuita alle Zone G del piano delle regole) assume anche valenza di fascia di rispetto dei

tratti panoramici; si ritiene inoltre utile specificare il limite dal quale misurare i 30 ml. previsti (sedime stradale, limite della carreggiata, ...)

#### 3.4.6. Componenti vegetali

La copertura vegetale del territorio assume un ruolo di particolare importanza nel definire peculiarità paesaggistiche e condizioni per la conservazione della biodiversità.

I Comuni riconoscono la caratterizzazione naturalistica ed ecologica di tali spazi e ne indirizzano gli usi in coerenza a quanto indicato dal piano provinciale. Tra tali componenti vegetali, il ruolo dei boschi e delle fasce boscate risulta di particolare incisività; indicazioni puntuali in merito sono normalmente contenute all'interno del PIF – Piano d'indirizzo forestale. Tuttavia, per il territorio della provincia MB attualmente, non risulta vigente alcun piano di settore dedicato, in quanto la materia è stata trasferita alla Regione, che dovrà provvedere alla redazione del PIF MB; anche in assenza di detto strumento, è necessario fare riferimento alla seguente normativa:

- per la definizione di bosco, D.Lgs. 03/04/2018 n. 34, con particolare riferimento agli artt. 3 e 4;
- per gli adempimenti paesaggistici in bosco, D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, art. 142.1.g e seguenti;
- per la trasformabilità dei boschi, LR 05/12/2008, n. 31, art. 44, come modificato dall'art. 2 della LR 15/7/2014 n.21.

Al riguardo, con specifico riferimento alle aree boscate, si osserva che le stesse risultano individuate dalla Variante in "Tavola 2- Azzonamento" del PdR e la disciplina è contenuta all'art.41-"Zona E3: Agricolo boschivo" delle NTA del PdR, dove si legge che "La zona E3 corrisponde alla parte di territorio comunale coperta o da coprire da boschi. Questi boschi, così definiti ai sensi dell'Art. 3 ter della L.R.27/2004, della L.R. 5/2007 e della L.R. 31/2008, assumono valore paesistico ai sensi dell'Art. 142 lett. g del D.Lgs. 2/2004 e del Capo II – boschi e Foreste se di dimensione superiore a 2.000 mq."

La variante sviluppa, inoltre, una propria azione diretta nella conservazione delle superfici e degli elementi di naturalità presenti sul territorio comunale, delineando e declinando gli elementi della rete ecologica a livello comunale anche attraverso l'individuazione/conservazione nello stato di fatto:

- delle aree boscate/piantumate sia residuali e disomogenee, costituite anche da specie di scarso valore naturalistico, che quelle caratterizzate da formazioni di pregio (giardini e parchi)
- del reticolo idrico minore, con vegetazione di ripa
- delle siepi e degli arbusti isolati
- dei filari alberati quali quello di viale Trento e Trieste.

#### 3.4.7. Sistemi ed elementi di prevalente valore storico-culturale e simbolico-sociale

Con riferimento ai contenuti minimi di cui all'art.14 (aggregati storici) delle Norme del Ptcp, si rileva che la variante in esame contiene approfondimenti conoscitivi (vedi allegato DOC 1C alle NTA del DdP) funzionali alla identificazione e perimetrazione dei centri e dei nuclei storici (comma 4.a e 4.b).

Gli elaborati grafici Tav1 e Tav2 del Piano delle Regole e Tav 1a del Documento di Piano individuano l'Ambito A-NAF e il tessuto di interesse storico -tipologico, disciplinati agli artt. 13, 14 e 15 delle Norme del Piano delle regole della variante in esame; inoltre negli stessi elaborati viene rappresentato il perimetro de "il Borgo di Biassono" che vuole "*certificare meglio e più compiutamente l'identità storico-culturale di Biassono*" (vedi pag.11 della Relazione di Pgt) considerato che "*per tutta la prima metà del '900 il centro abitato si è espanso non più o non soltanto intorno al nucleo storico preesistente, ma a partire dal tracciato stradale dell'ex SP6 ad interessare il territorio comunale posto ad est ed a ovest di questa strada*" (vedi pag 12 della Relazione di Pgt).

Negli stessi elaborati la variante in esame identifica anche i "parchi e giardini storici", che corrispondono a quelli individuati dal Ptcp in Tav.3.a. Si evidenzia, con riferimento all'art.13 delle NTA del Piano delle Regole, che il Ptcp (art.16) non detta alcuna prescrizione in materia bensì individua indirizzi da perseguire attraverso i Pgt. È necessario:

eliminare dal comma 1.c dell'art.13 delle Nta del PR l'ultima frase (da "assoggettandoli" a "prescrizioni"), dettando eventualmente disciplina coerente agli indirizzi di cui all'art.16 del Ptcp.

Relativamente agli elementi di prevalente valore storico-culturale e simbolico sociale (artt. da 13 a 27 delle Norme del Ptcp) l'elaborato Doc 1C-All.6 "classi di intervento" individua gli edifici A di interesse

storico artistico riferiti a quelli di cui agli artt. 15, 16, 17 e 20 delle Norme del Ptcp e normati all'art. 13 NTA del Piano delle Regole.

In particolare, agli artt. 60 e 61 delle NTA del Piano delle Regole sono elencati gli elementi vincolati ai sensi D.Lgs 42/2004, individuati nell'All.2 del doc. 1G "vincoli esistenti sul territorio comunale".

Nello stesso elaborato grafico, per quanto attiene il tema dei Beni Archeologici (art.21 delle Norme del Ptcp), è presente la carta del potenziale archeologico normato all'art. 62 delle NTA del Piano delle Regole.

A titolo collaborativo si segnala in ultimo che la legenda dell'elaborato grafico All.n.4 Carta dei beni paesaggistici riporta, erroneamente, l'indicazione del Parco Regionale delle Groane.

### **3.5. Ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico (AAS)**

Il territorio comunale di Biassono è in minima parte interessato da Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico individuati dal Ptcp in Tav.7b e localizzati nel margine settentrionale del territorio comunale, a confine con il Comune di Macherio a nord e con il Parco Regionale della Valle del Lambro a sud.

Gli Ambiti agricoli di interesse strategico sono restituiti nell'elaborato grafico Tav.2 del Piano delle regole, e sono indicati in legenda con specifico richiamo al Ptcp (art.6 delle Norme di piano del Ptcp). A riguardo si evidenzia che, ai sensi dell'art.18.2.c della LR 12/2005, l'individuazione degli AAS da parte del Ptcp ha efficacia prescrittiva e prevalente fino al loro corretto recepimento negli atti di Pgt. Pertanto, risulta improprio qualificare negli atti di piano della variante in esame (che fa propri gli AAS del Ptcp) e nelle voci di legenda (cfr. Tav.1C del Piano delle regole) gli AAS del Pgt come riferiti al Ptcp.

La variante in esame non si avvale della facoltà di apportare rettifiche, precisazione e miglioramenti così come previsto dall'art. 7 comma 3 delle norme di Ptcp, restituendo negli atti di Pgt (Piano delle regole) alla scala di dettaglio comunale (1:2000) la trasposizione degli AAS individuati dal Ptcp ad una scala territoriale (1:30000).

Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario:

- rettificare la voce di legenda in tav. 1C eliminando, per gli AAS, il riferimento al Ptcp ed includerla tra quelle della colonna "Pgt";
- valutare l'opportunità di migliorare l'individuazione degli AAS fino ad appoggiarsi al perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro.

Le NTA del Piano delle regole dedicano il Titolo II, *Capo 5* (cfr. pagg. 142-149) alla salvaguardia e disciplina delle aree relative al "*contesto di interesse paesistico e di elevata naturalità di matrice agricola*". A riguardo il Piano delle regole per il Territorio rurale distingue tra Zone E1 (Insediamenti agricoli), Zone E2 (Agricolo di tutela ambientale), Zone E3 (agricolo boschivo), Zone G (Fasce di filtro ambientale ed aree di salvaguardia ambientale).

### **3.6. Difesa del suolo**

In relazione alla tematica, il Ptcp declina i propri obiettivi specifici avendo a riferimento i seguenti obiettivi generali:

- Ob. 7.1 prevenzione, mitigazione e informazione relativamente al rischio di esondazione e instabilità dei suoli, art. 8
- Ob. 7.2 riqualificazione, tutela e valorizzazione delle risorse idriche
  - 7.2.1 sistema delle acque sotterranee, art. 9
  - 7.2.2 sistema delle acque superficiali, art. 10
- Ob. 7.3 valorizzazione dei caratteri geomorfologici, art. 11
- Ob. 7.4 contenimento del degrado, artt 29-30

Il Ptcp tratta la difesa del suolo nei termini di prevenzione del rischio idrogeologico, di risanamento delle acque superficiali e sotterranee, di tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici del territorio.

La Relazione Geologica, presentata a supporto della variante generale, aggiorna lo studio precedente risalente al settembre 2012.

L'attuale aggiornamento attualizza la Componente Geologica rispetto al quadro normativo vigente con particolare riferimento a:

- Aggiornamento della problematica sismica sulla base della Dgr 11 luglio 2014 – n.10/2129 (**Aggiornamento delle zone sismiche** in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d));
- Recepimento del PGRA ai sensi della Dgr 19 giugno 2017 – n. X/6738 (Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del **piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA)** nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell'autorità di bacino del F. Po).
- R.R. 23 novembre 2017 – n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'**invarianza idraulica ed idrologica** ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)) approvato con d.g.r. 20/11/2017 - n. 7372.
- Confronto con il Ptcp della Provincia di Monza e della Brianza relativamente alle tematiche afferenti la geologia e la difesa del suolo.
- D.g.r. 15 dicembre 2022- n. XI/7564 (Integrazione dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio relativa al tema degli sprofondamenti (Sinkhole) (Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12))

Alla documentazione presentata a supporto della variante è allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà compilata sullo schema di cui all'allegato 1 alla D.g.r. 26 aprile 2022 - n. XI/6314.

L'aggiornamento della Componente Geologica risulta correttamente articolato nelle tre fasi di analisi, sintesi e proposta definite dai criteri della D.g.r. 30 novembre 2011 – n. IX/2616 e rappresenta un aggiornamento completo di quello attualmente vigente.

Si segnala che la D.g.r. 30 novembre 2011 – n. IX/2616 richiede che a corredo della definizione dell'assetto idrogeologico del territorio siano prodotte almeno due sezioni ortogonali rappresentative.

Nella vigente Componente Geologica del PGT l'elaborato "Tavola 4: Modello fisico degli acquiferi – sezioni idrogeologiche", assolve a tale obbligo previsto dalla citata D.g.r., il nuovo Studio a supporto della variante non contempla tale elaborato, limitandosi a riportare nella Relazione Geologica Illustrativa lo stralcio della "Sezione B" estratto dalla menzionata Tavola 4 della vigente Componente Geologica.

Risulta necessario:

allegare al nuovo Studio Geologico a supporto della variante un elaborato cartografico con le sezioni idrogeologiche richieste dalla D.g.r. 30 novembre 2011 – n. IX/2616, oppure mutuare tale elaborato dalla Componente Geologica vigente.

Come dettagliato in seguito, in ragione degli errori rilevati nel recepimento della pianificazione di bacino e di alcune criticità emerse nell'ambito del confronto con il Ptcp, il nuovo Studio Geologico assolve solo in parte alla precipua funzione di orientamento alla pianificazione del territorio.

### **3.6.1. Assetto idrogeologico**

A seguito del recepimento degli areali di pericolosità del PGRA e delle previsioni prescrittive e prevalenti di cui all'art.11 delle Norme del Ptcp, il nuovo Studio Geologico aggiorna il mosaico della fattibilità geologica sul territorio comunale.

Nella disamina dei rapporti tra le principali previsioni trasformative della variante di PGT con i vincoli e le classi di fattibilità geologica (contenuta in appendice alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) viene evidenziato un solo perimetro interferente con la classe di fattibilità geologica 4.

Nello specifico si tratta dell'interferenza dell'ambito di trasformazione denominato "AT01/D-T Nuova S.P.6" con la classe di fattibilità 4a appositamente istituita dalla variante per identificare le porzioni di

territorio entro le quali vige il divieto di nuova edificazione ai sensi dell'art.11 comma 4b delle norme del Ptcp.

Rimandando al paragrafo dedicato, le considerazioni relative all'identificazione degli elementi geomorfologici, nello specifico degli orli di terrazzo, si rileva che ai fini dell'attribuzione della classe di fattibilità 4a gli elaborati della variante identificano una fascia fissa di 10m a cavallo degli orli. Tali fasce nella legenda della Tav.9 "Carta della fattibilità geologica" vengono definite "Aree pericolose dal punto di vista dell'instabilità dei versanti".

Si precisa che la disciplina di salvaguardia degli elementi geomorfologici introdotta dal Ptcp, pur applicandosi ad elementi potenzialmente critici dal punto di vista della stabilità dei versanti, è di carattere prevalentemente paesaggistico ambientale e tesa a preservare la riconoscibilità visiva delle morfologie che caratterizzano il territorio, indipendentemente dalle caratteristiche geologiche/geotecniche.

Il divieto di nuova edificazione sancito dal Ptcp non deve dunque tradursi in maniera acritica nell'attribuzione della classe di fattibilità 4 a tutti gli orli di terrazzo indipendentemente dal loro livello di acclività, ma in una norma di PGT che ne garantisca la tutela dal punto di vista paesaggistico secondo le previsioni prescrittive e prevalenti del piano provinciale.

La disciplina di tutela si applica a tutta la porzione territoriale effettivamente occupata dall'orlo di terrazzo oltre che ad una fascia minima di 10 metri all'intorno. Per poter identificare cartograficamente l'ambito di validità del divieto di nuova edificazione è dunque fondamentale definire con precisione l'estensione della scarpata del terrazzo, a partire dalla quale costruire le fasce di rispetto di 10 metri.

Risulta necessario:

- ricondurre gli areali ascritti alla classe 4a nella Tav.9 "Carta della fattibilità geologica" alla loro reale estensione, definita a partire dalla dimensione della scarpata di ogni orlo di terrazzo, oppure indicare l'elemento geomorfologico in forma lineare delegando alla norma associata il compito della definizione della porzione di territorio dove sono vietate nuove edificazioni;
- verificare l'attuabilità delle previsioni trasformative della variante di PGT rispetto alla reale estensione delle scarpate degli orli di terrazzo.

A titolo collaborativo si suggerisce inoltre di valutare se l'attribuzione della classe di fattibilità 4a risulti calibrata rispetto alle effettive caratteristiche geologico-tecniche di tutti gli orli di terrazzo identificati dal nuovo Studio Geologico.

La citata interferenza tra l'ambito di trasformazione "AT01/D-T Nuova S.P.6" con la classe di fattibilità 4a, rilevata dalla nuova Componente Geologica, non trova riscontro nella documentazione della variante di PGT. La scheda di progetto contenuta nella Relazione di Piano non consente di capire in che modo l'intervento trasformativo terrà conto dell'area di rispetto dell'orlo di terrazzo vincolata all'inedificabilità.

Risulta necessario:

conciliare la previsione relativa all'ambito di trasformazione "AT01/D-T Nuova S.P.6" con la fascia di rispetto dell'orlo di terrazzo identificato dalla nuova Componente Geologica, se, alla luce di approfondimenti, è confermato nella sua valenza morfologica.

A titolo collaborativo si segnala che nella Normativa Geologica di attuazione al paragrafo "9.2 Aspetti idrologici e idraulici" sono presenti riferimenti a "forzanti meteo-marine", "opere portuali" e "penetrazione del moto ondoso" che appaiono del tutto inappropriate rispetto al contesto territoriale del Comune di Biassono.

### **Adempimenti Pai-Pgra**

Oltre alle fasce fluviali, il PAI identifica nel settore sud orientale del territorio comunale, in località S. Giorgio, un'area a rischio idrogeologico molto elevato ("Zona B-pr") in quanto potenzialmente coinvolta da fenomeni di esondazione con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni a tergo del limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C.

Si rileva che, diversamente da quanto indicato nella Relazione Geologica nell'ambito della disamina delle ricadute del PAI sul territorio comunale, la fascia "B di progetto" risulta presente sul territorio comunale, oltretutto diversamente non sarebbe stato possibile individuare la citata "Zona B-pr", che per definizione può essere indicata solo in presenza della fascia "B di progetto".

Il PGRA identifica sul territorio comunale areali di pericolosità riferiti all'ambito del Reticolo Principale di pianura e fondovalle (RP), al quale appartiene il fiume Lambro. Risulta inoltre identificato un areale relativo al Reticolo Secondario di Pianura (RSP) coincidente con la citata area a rischio molto elevato del PAI.

La Tav.5 "Carta PAI-PGRA" non indica la fascia "B di progetto" e non riporta l'area allagabile definita dal PGRA per l'ambito RSP, la Relazione Geologica non dà conto di eventuali revisioni dell'assetto relativo alla pianificazione di bacino che giustifichino l'assenza di tali elementi.

Risulta necessario:

- indicare l'area allagabile riferita al Reticolo Secondario di Pianura (RSP) sulla Tav.5 "Carta PAI-PGRA" e dar conto della presenza di tale area nella Relazione Geologica di Piano;
- indicare la fascia "B di progetto" sulla Tav.5 "Carta PAI-PGRA" e dar conto della presenza di tale fascia nella Relazione Geologica di Piano;
- verificare l'adeguatezza delle norme geologiche relative alle aree ricadenti nelle aree comprese tra il limite B di progetto e il limite di fascia C.

Lo studio geologico in esame non procede con verifiche di dettaglio sulle aree a rischio molto elevato né per il PGRA né per il PAI, recependo la pianificazione di bacino senza proporre alcuna modifica.

A titolo collaborativo si segnala che per la Zona B-pr vengono indicate nella Normativa Geologica di Attuazione, le norme relative alle Zone I (Art.51 comma 3 delle Norme PAI in luogo del comma 2).

Pur considerando che le norme geologiche assegnano la classe di fattibilità 4 a tutte le aree a rischio molto elevato del PGRA e del PAI, si rileva che il nuovo Studio Geologico non rende conto dei precedenti relativi all'attuazione della pianificazione di bacino lungo il corso del Lambro nel territorio comunale (se non elencando in premessa alcuni degli studi geologici redatti a supporto della pianificazione comunale).

In particolare, nella disamina degli adempimenti relativi al recepimento del PAI-PGRA, si consiglia di riassumere l'iter dell'adeguamento dello strumento urbanistico alla pianificazione di bacino, tenuto anche conto di:

- studio "*Adeguamento dello strumento urbanistico alle delimitazioni e norme relative alla fasce fluviali contenute nel Piano di Assetto Idrogeologico del F. Po - Novembre 2002*";
- parere favorevole di Regione Lombardia relativo allo Studio Geologico del 2004, dove si dice che sia stata condotta una "*valutazione del rischio nella aree di fascia C a tergo dei tratti di limite di progetto tra la fascia B e la fascia C effettuata con metodo semplificato*" (di cui all'Allegato 2 alla D.g.r. VII/7365/2001);
- Studio Geologico attualmente vigente che indica che il quadro della fattibilità in località San Giorgio è derivato "*con elevato grado di dettaglio*" dal citato studio del Novembre 2002.
- valutazioni di rischio per le aree allagabili contenute nel vigente Piano di Emergenza Comunale.

Con riferimento alla necessaria segnalazione della presenza della fascia PAI "B di progetto" e in relazione agli adempimenti richiesti ai sensi della D.g.r. 19 giugno 2017 - n.X/6738 entro i territori compresi tra un limite B di progetto e un limite di fascia C delle fasce vigenti, considerato che in passato tale valutazione è stata condotta con metodo semplificato, si chiede di motivare l'assenza nel nuovo Studio Geologico delle valutazioni richieste per la definizione del grado di rischio, o del loro aggiornamento.

Risulta necessario:

- indicare le ragioni dell'assenza delle valutazioni dettagliate di rischio, richieste dalla D.g.r. 19 giugno 2017 - n.X/6738, entro i territori compresi tra un limite B di progetto e un limite di fascia C e, nel caso, procedere all'integrazione.

Come indicato dalle disposizioni di cui alla D.g.r. 19 giugno 2017 - n.X/6738, il recepimento del PGRA innesca un procedimento di verifica ed eventuale aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale, che deve risultare adeguato rispetto al quadro di pericolosità alluvionale ed ai conseguenti scenari di rischio.

Il Piano di Emergenza Comunale del Comune di Biassono, in parte disponibile sul portale web istituzionale dell'Ente, risulta aggiornato nel settembre 2023. Rispetto al rischio idrogeologico il Piano di Emergenza Comunale contiene non solo molteplici riferimenti al PAI ed al PGRA, ma anche allo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico redatto nel 2020 dal gestore del servizio idrico integrato.

Sono inoltre presenti valutazioni di dettaglio relative all'edificato esposto al rischio alluvionale, basate su studi e dati idraulici non citati né resi disponibili nella nuova Componente Geologica a supporto della variante di PGT.

Risulta necessario:

verificare ed aggiornare i contenuti del Piano di Emergenza Comunale rispetto agli scenari definiti nella nuova Componente Geologica del PGT.

### **Occhi Pollini**

La nuova Relazione Geologica contiene un'esauriva trattazione relativa al fenomeno degli occhi pollini, oltre alla sintetica segnalazione dei principali approfondimenti scientifici condotti rispetto alla problematica, il quadro di analisi riferito al territorio comunale risulta conforme agli indirizzi di cui alla D.g.r. 15 dicembre 2022- n. XI/7564.

Il territorio comunale, ad esclusione del settore orientale a ridosso della valle del fiume Lambro, risulta caratterizzato da un elevato grado di pericolosità.

La Tav. 3 "Susceptività al fenomeno degli occhi pollini" risulta corredata da un considerevole numero di indagini geognostiche effettuate sul territorio comunale, molte delle quali non disponibili nemmeno nell'ultimo quadro di aggiornamento redatto dalla Provincia. La segnalazione delle prove penetrometriche che hanno riscontrato evidenze certe del fenomeno permette di confermare il quadro di pericolosità definito a scala provinciale relativamente al Comune di Biassono.

Nel quadro della fattibilità geologica i settori caratterizzati dai più elevati gradi di pericolosità vengono ascritti alla classe 3, le norme geologiche danno corretta indicazione delle indagini da svolgere per la caratterizzazione delle aree e degli accorgimenti progettuali da adottare con particolare riferimento allo smaltimento delle acque meteoriche.

### **Problematica sismica**

Il nuovo Studio Geologico si fa carico dell'aggiornamento dell'analisi relativa alla problematica sismica, necessario in ragione della nuova classificazione del territorio comunale a seguito della D.g.r. 11 luglio 2014 - n. X/2129 "Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia", che ha visto il Comune di Biassono passare dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3.

Si segnala che al paragrafo "4.4. 1° livello di approfondimento" viene erroneamente indicato che *"per lo scenario Z3a si applicano gli studi di 2° livello solo per gli edifici strategici e rilevanti di nuova previsione (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03)"*; ai sensi della D.g.r. 30 novembre 2011 – n. IX/2616, in zona sismica 3, il secondo livello di approfondimento si applica indistintamente agli scenari locali Z3 e Z4, se interferenti con urbanizzato o urbanizzabile.

Risulta necessario:

correggere, al paragrafo 4.4 della Relazione Geologica, la definizione dei livelli di approfondimento dell'analisi relativa alla problematica sismica, specificando che in zona sismica 3 l'approfondimento di secondo livello è riservato a tutte le aree urbanizzate o urbanizzabili soggette agli scenari di amplificazione Z4 e Z3.

Le tavole del Piano delle Regole (DOC 3B) riportano partizioni degli areali di pericolosità sismica locale con linee di suddivisione anche tra areali caratterizzati dai medesimi scenari; ad esempio, sono del tutto inutili le partizioni dell'areale Z4a che caratterizza buona parte del territorio comunale. Questo rende difficoltosa la lettura degli elaborati cartografici, senza aggiungere alcun contenuto rilevante.

A titolo collaborativo si consiglia di adeguare la delimitazione degli areali di pericolosità sismica locale all'effettiva definizione contenuta nella Tav.6 "Carta della pericolosità sismica locale" allagata alla nuova Componente Geologica.

### **Adempimenti relativi al rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica (R.R.7 del 23/11/2017)**

Come indicato dalla delibera di adozione, la variante recepisce i contenuti dello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico redatto nel maggio 2020 del gestore del servizio idrico integrato.

I principi e le misure di invarianza devono essere recepiti nel PGT approvato ai sensi dell'art. 5, comma 3, della l.r. 31/2014 (oppure mediante variante da approvare entro il 31/12/2025) e nel Regolamento Edilizio Comunale (come stabilito dalla l.r. 12/2005):

- il Documento di Piano stabilisce che le trasformazioni dell'uso del suolo comportanti variazioni di permeabilità superficiale debbano rispettare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica;
- il Piano dei Servizi individua e definisce le infrastrutture pubbliche necessarie per soddisfare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica sia per la parte già urbanizzata del territorio, sia per gli ambiti di nuova trasformazione;
- le misure strutturali devono essere identificate cartograficamente sulle tavole del Piano dei Servizi;
- il Piano delle Regole individua, per gli ambiti del tessuto urbano consolidato, requisiti qualitativi per gli interventi funzionali al rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica;
- il Regolamento Edilizio Comunale disciplina le modalità per il conseguimento dell'invarianza idraulica e idrologica, con particolare riferimento all'esplicitazione dei requisiti del progetto di invarianza idraulica per gli interventi definiti dall'art.3 del RR.7 /2017.

Infine, si ricorda che è fondamentale coordinare le risultanze dello studio comunale sul rischio idraulico con i contenuti e le strategie del Piano di Emergenza Comunale, aggiornando se necessario quest'ultimo.

Il recepimento dello studio comunale sul rischio idraulico non appare in sintonia con i principi e i dettami della l.r. 4/2016 come recepita nell'articolo della l.r. 12/2005 rispetto al principio dell'invarianza idraulica e idrologica; infatti, solamente il Piano di Emergenza Comunale (non oggetto di variante) ha correttamente recepito i contenuti relativi agli scenari di rischio emersi dallo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico. Non risultano invece presenti i riferimenti previsti per il Documento di Piano, il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole, dove il tema dell'invarianza idraulica è presente unicamente in termini di definizione tecnica.

Risulta necessario:

recepire i principi e le misure relative all'invarianza idraulica nella variante di PGT, come indicato nella l.r.12/2005.
---

### **3.6.2. Sistema delle acque sotterranee**

La trattazione relativa al tema delle acque sotterranee non risulta pienamente conforme ai contenuti minimi richiesti ai PGT dall'art.9 delle Norme del Ptcp, nello specifico:

- si rileva che pur avendo definito una specifica sottoclasse di fattibilità geologica (3b) per le "aree ad elevata vulnerabilità dell'acquifero sfruttato ad uso idropotabile e/o del primo acquifero" non risulta condotta un'analisi del grado di vulnerabilità della falda;
- sono assenti valutazioni relative allo stato qualitativo delle acque sotterranee.

Entrambi i temi sono diffusamente trattati nella Componente Geologica attualmente vigente, non risultano invece affrontati nello Studio Geologico a supporto della variante.

Risulta necessario:

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- supportare l'individuazione delle aree ad elevata vulnerabilità dell'acquifero documentando il metodo di analisi ed i relativi risultati;</li><li>- integrare lo Studio Geologico con analisi dello stato qualitativo delle acque sotterranee.</li></ul> |
|--|

Con riferimento all'identificazione dei pozzi pubblici attivi presenti sul territorio comunale sono emerse alcune discrepanze nel confronto con i dati presenti nel Sistema Informativo Falda (SIF), con riferimento alla Tav.7 "Carta dei Vincoli" allegata al nuovo Studio Geologico si evidenzia che:

- il pozzo con codice 150230003 risulta correttamente indicato dal nuovo Studio Geologico in Piazza Libert , il SIF provinciale lo indicava circa 100m pi  a sud. L'errore   stato segnalato al competente Servizio Risorse Idriche della Provincia che ha gi  provveduto alla correzione;
- i pozzi 150230024, 150230025, 150230026 e 150230028 vengono indicati come "esclusi dalla rete ma non cementati", per il SIF provinciale risultano invece attivi, si segnala che, per procedere con la modifica dei dati del SIF, il gestore del pozzo deve presentare comunicazione di rinuncia alla concessione al Servizio Risorse Idriche della Provincia di Monza e della Brianza;
- il pozzo 150230021 denominato nella Relazione Geologica "Via Grandi-Piazza Italia" risulta censito nel SIF con la denominazione "Piazza Italia". La localizzazione rispetto alla toponomastica indica che "Piazza Italia"   il nome corretto del punto di captazione, via Achille Grandi   localizzata circa 500 m a ovest.
- il pozzo 151290016, indicato in Comune di Macherio ma con la zona di rispetto parzialmente ricadente nel territorio del Comune di Biassono, per il SIF risulta privato. La Componente Geologica del PGT del Comune di Macherio (redatta dal medesimo professionista che ha curato lo Studio Geologico oggetto della presente valutazione) non indica il punto di captazione e la relativa zona di rispetto.

Risulta necessario:

verificare ed eventualmente correggere i dati relativi allo stato di attivit  dei pozzi pubblici e la conseguente delimitazione delle corrispondenti zone di rispetto.

### 3.6.3. Sistema delle acque superficiali

Il riferimento per la definizione dei tratti idrografici sul territorio del Comune di Biassono   costituito dallo "Studio del reticolo idrografico" redatto nel settembre 2005 ed allegato nel 2012 quale "Appendice I" allo strumento urbanistico vigente. Questo Studio, disponibile sul portale web istituzionale del Comune di Biassono, non risulta nell'archivio RIMweb di Regione Lombardia; si consiglia di condividerlo in tale repertorio informativo.

La nuova Componente Geologica recepisce dallo Studio del 2005 l'individuazione dei tratti idrografici sulla Tav. 4 "Caratteristiche idrogeologiche", indicando poi sulla Tav.7 "Carta dei vincoli" le fasce di rispetto differenziate per le sezioni a cielo aperto e tombinate.

Nell'ambito della definizione del mosaico della fattibilit  geologica il nuovo Studio sceglie di non attribuire la classe 4 alle aree ricadenti nelle fasce di rispetto, in quanto gi  soggette a specifica normativa e vincolo da Polizia Idraulica, tale indirizzo   conforme ai criteri definiti dalla D.g.r. 30 novembre 2011 – n. IX/2616.

Il reticolo idrografico indicato sulle tavole del Documento di Piano, del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole non risulta coerente con l'individuazione di cui al citato "Studio del reticolo idrografico" del 2005.

In particolare, risulta assente una piccola diramazione del sistema della Roggia di San Cassiano, localizzata a ridosso della pista di go-kart privata.

Risulta necessario:

- correggere, sulle tavole del Documento di Piano, del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, la rappresentazione del sistema idrografico, rendendola coerente con l'individuazione definita dallo "Studio del reticolo idrografico" del 2005.

A titolo collaborativo si segnala che in Tav. "All.n .1 - Previsioni del Piano dei Servizi e invariants ambientali" la legenda riporta le fasce di rispetto del reticolo idrico minore che poi non sono rappresentate in mappa.

I tratti a cielo aperto afferenti al reticolo idrografico minore ricadono completamente all'interno del perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro.

Si rileva che nel documento in variante “DOC. n°1D=2A=3C – RELAZIONE” viene richiamato l’allegato denominato “F - STUDIO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.G.R. N° X/4229/2015”. Tale allegato non risulta parte della documentazione resa disponibile alla Provincia di Monza e della Brianza ai fini della valutazione di compatibilità con il Ptcp. Risulta inoltre erroneo il riferimento alla data del 2015 in quanto lo Studio, allegato al vigente PGT, è stato redatto nel 2005.

La nuova Relazione Geologica dà conto del “Progetto Strategico di Sottobacino del Lambro Settentrionale” approvato con DGR n. XI/2724 del 23/12/2019 quale strumento di riferimento per Regione Lombardia per l’individuazione di proposte e progettualità che insistano sull’asta fluviale del Fiume Lambro e sul territorio del relativo sottobacino. Lo Studio Geologico inquadra il progetto relativamente ai più stretti temi di competenza, quali ad esempio la gestione delle acque meteoriche e la criticità relativa al fenomeno degli occhi pollini.

Nessun riferimento a tale progetto risulta invece presente nel resto della variante PGT. Per il Comune di Biassono il “Progetto Strategico di Sottobacino del Lambro Settentrionale” rileva un indice di qualità morfologica “sufficiente” per il tratto del fiume Lambro sul territorio comunale ed indica indirizzi progettuali volti al potenziamento della vegetazione spondale.

Risulta necessario:

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- con riferimento ai contenuti minimi richiesti ai PGT dall’art.10 comma 5 delle Norme del Ptcp, dare conto del recepimento nella variante degli indirizzi definiti dal “Progetto Strategico di Sottobacino del Lambro Settentrionale”.</li></ul> |
|---|

#### **3.6.4. Elementi geomorfologici**

La nuova Componente Geologica opera una sensibile revisione degli elementi geomorfologici identificati dal vigente PGT e dal Ptcp.

Come richiesto dall’art.11 comma 5 delle Norme del Ptcp, gli elementi geomorfologici rappresentati dallo Studio geologico in esame in Tav. 2 “Geologia e morfologia” sono stati “*verificati nel dettaglio a seguito di specifico rilievo morfologico*”.

L’ambito vallivo del Fiume Lambro viene identificato solo sulla Tav. 2 “Geologia e morfologia” senza modifiche rispetto alla perimetrazione indicata sulla Tav.9 del Ptcp. In virtù della ricomprensione nel Parco Regionale la disciplina di tutela di cui all’art.11 delle Norme del Ptcp non viene richiamata.

Gli orli di terrazzo individuati sulla Tav.2 sono poi proposti sulla Tav.7 “Carta dei vincoli” e sulla Tav.9 “Carta della fattibilità geologica” quali aree soggette alla disciplina di tutela di cui all’art.11 comma 4 delle Norme di Ptcp, recepita nella norma associata alla classe di fattibilità geologica 4a. In merito all’opportunità di declinare in termini di fattibilità geologica il vincolo di tutela paesaggistica definito dal Ptcp, si rimanda a quanto già evidenziato al precedente paragrafo “3.4.1. Assetto idrogeologico”.

Rispetto alla necessità di identificare cartograficamente l’area soggetta al divieto di nuova edificazione e quindi di definire l’estensione effettiva della scarpata di ogni orlo, oltre a quanto già evidenziato, si rileva che sulla Tav. 8 “Carta di sintesi” è individuata, a nord di via A. Pessina, una fascia ascritta ad “Aree acclivi potenzialmente instabili”, il cui limite superiore è delineato da uno degli orli di terrazzo oggetto di miglior definizione. Appare dunque evidente che l’area acclive è a tutti gli effetti la scarpata dell’orlo di terrazzo a partire dalla quale è possibile costruire la fascia di rispetto di 10m per definire la porzione territoriale entro la quale non sono consentite nuove edificazioni. Altrettanto evidente è la prosecuzione della stessa scarpata morfologica verso sud, indicativamente lungo la via Pessina, dove risulta ancora perfettamente riconoscibile (con una differenza di quota superiore a 10m) anche nel tessuto edificato; anche la vigente Componente Geologica riconosce la presenza dell’orlo nella sua estensione fino al confine meridionale del territorio comunale. La riconoscibilità del segno morfologico è inoltre evidente anche sulla Tav.1 “Orografia del territorio comunale” e sulla Tav.2 “Geologia e morfologia” della nuova Componente Geologica che evidenziano la riconoscibilità morfologica del versante costituito dai depositi “Supersintema di Venegono (VE)”.

Risulta necessario :

- identificare correttamente l'estensione dell'ambito di tutela degli orli terrazzo sulla Tav.7 "Carta dei vincoli" e sulla Tav.9 "Carta della fattibilità geologica", comprendendo l'area occupata dalla scarpata morfologica. In alternativa è possibile indicare gli orli di terrazzo come elementi lineari rimandando, per gli orli esterni al territorio del Parco Regionale della Valle del Lambro, alla specifica norma l'ambito di applicazione della tutela prevista dal Ptcp;
- circostanziare le ragioni alla base della mancata individuazione della propaggine meridionale della scarpata morfologica al margine orientale del terrazzo più antico ed elevato del territorio comunale. In assenza di dimostrata non riconoscibilità dell'emergenza morfologica, la stessa deve essere identificata sugli elaborati del PGT e sottoposta alla disciplina di tutela ai sensi dell'art.11 delle norme del piano provinciale.

### **3.7. CONCLUSIONE**

Per tutto quanto sopra espresso, anche considerato che la mancanza dei contenuti minimi degli atti di Pgt determina la "non compatibilità" con il Ptcp, si esprime:

**valutazione di compatibilità al PTCP condizionata al totale recepimento di quanto indicato ai precedenti paragrafi, come di seguito richiamati in sintesi.**

#### **Prescrizioni:**

#### **Riduzione del consumo di suolo in adeguamento alla Lr 31/2014 (cfr. paragrafo 3.2.3)**

- applicare le percentuali di riduzione previste dal Ptcp per il Comune di Biassono con IUT di "livello molto critico" ovvero pari a 55% per la funzione residenziale e 50% altro, cui sommare i punti di maggiorazione/riduzione della soglia in base alle variabili di adattamento;
- verificare, conseguentemente, il raggiungimento delle soglie di riduzione dovute.

#### **Classificazione viabilistica e infrastrutture per la mobilità (cfr. paragrafo 3.3.1)**

- Individuare negli elaborati di Pgt i corridoi di salvaguardia delle infrastrutture afferenti il Sistema viabilistico pedemontano;
- Individuare negli elaborati di Pgt i corridoi di salvaguardia del tracciato della Gronda nord-est (tratta Seregno – Bergamo).

#### **Risulta necessario:**

#### **Stima del fabbisogno insediativo e dimensionamento di Pgt (cf. paragrafo 3.2.1)**

- supportare con idonee motivazioni le ragioni per cui, a fronte di una stima di crescita degli abitanti al 2028 pari a n.139 - corrispondenti a n.64 famiglie/alloggi - il fabbisogno residenziale sia stimato in n.191 famiglie/alloggi e, nel caso, ricondurre a coerenza fabbisogno e dimensionamento
- Integrare la documentazione di variante con il dimensionamento di piano per la funzione "altro", correlandolo alle analisi condotte per la stima del fabbisogno. Il dimensionamento di piano dovrà essere condotto anche sulla base delle valutazioni di compatibilità urbanistica, logistica infrastrutturale ed ambientale degli insediamenti produttivi esistenti, ai sensi dell'art. 43 delle norme di Ptcp.

#### **Le previsioni insediative di Pgt (cfr. paragrafo 3.2.2)**

##### ***Stato di attuazione del Pgt vigente***

- specificare quali sono i piani attuativi approvati alla data di adozione della variante in esame e rappresentarli nella carta del consumo di suolo alle differenti soglie.

##### ***Previsioni del Documento di piano – Gli Ambiti di trasformazione***

- specificare nella Scheda di attuazione dell'AT01/D-T (art.14 Nta del DP) che la definitiva individuazione di superficie urbanizzabile (e conseguente possibilità di attuazione delle previsioni, ad esclusione di quelle di cui al sub-ambito 2) è subordinata alla chiusura del procedimento d'intesa in corso ai sensi dell'art.34 delle Norme di Ptcp;

- specificare che la porzione di superficie urbanizzabile individuata in AT01/D-T (sub-ambito 2) in corrispondenza della RV del Ptcp è correlata alla sola attuazione di quanto previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi dell'art.5bis.6 delle Norme del Ptcp tra Provincia, Comune di Biassono e Comune di Macherio per la rilocalizzazione di attività industriale-artigianale (citare estremi di pubblicazione su Burl dell'approvazione di Schema d'intesa); parimenti in Carta del consumo di suolo individuare tale area con apposita voce di legenda.

#### ***Gli Ambiti di rigenerazione***

- ai fini dell'individuazione dell'ambito ATR01 quale "di rigenerazione" ai sensi dell'art.8.e quinquies della LR 12/2005 specificare se le aree interessate sono caratterizzate da fenomeni di disuso-dimissione-degrado. In tal caso, integrare la Carta del consumo di suolo con l'individuazione ai sensi dell'art.10.1.e bis della LR 12/2005. In caso contrario, ricondurre la previsione ad un ambito di trasformazione
- ai fini dell'individuazione dell'ambito ATR03 quale "di rigenerazione" ai sensi dell'art.8.2.e quinquies della LR 12/2005 specificare se le aree interessate sono caratterizzate da fenomeni di disuso-dimissione-degrado. In tal caso, integrare la Carta del consumo di suolo con l'individuazione ai sensi dell'art.10.1.e bis della LR 12/2005. In caso contrario, valutare la riconduzione della previsione a ambito di trasformazione;
- ai fini dell'individuazione dell'ambito ATR05 quale "di rigenerazione" ai sensi dell'art.8.2.e quinquies della LR 12/2005 specificare se le aree interessate sono caratterizzate da fenomeni di disuso-dimissione-degrado. In tal caso, integrare la Carta del consumo di suolo con l'individuazione ai sensi dell'art.10.1.e bis della LR 12/2005. In caso contrario, valutare la riconduzione della previsione ad ambito di trasformazione;
- ai fini dell'individuazione dell'ambito ATR06 quale "di rigenerazione" ai sensi dell'art.8.2.e quinquies della LR 12/2005 specificare se le aree interessate sono caratterizzate da fenomeni di disuso-dimissione-degrado. In tal caso, integrare la Carta del consumo di suolo con l'individuazione ai sensi dell'art.10.1.e bis della LR 12/2005. In caso contrario, valutare la riconduzione della previsione ad ambito di trasformazione.

#### ***Previsioni nel Piano delle regole***

- specificare gli ambiti IR sono individuati ai sensi dell'art.8.2.e quinquies e, nel caso, ricondurli a previsioni del Documento di Piano ai sensi dell'art.8.2.e quinquies della LR 12/2005.

#### **Riduzione del consumo di suolo in adeguamento alla LR31/2014 (cfr. paragrafo 3.2.3)**

- verificare e aggiornare la classe di appartenenza alla variabile "potenziale di rigenerazione" indicando tutti gli ambiti di rigenerazione (ATR) individuati dal Documento di piano, tenuto anche conto di quanto segnalato al precedente paragrafo 3.2.2, e, nel caso, aggiornare la soglia di riduzione dovuta;
- procedere al computo della variabile "Incidenza del valore paesaggistico ambientale sul Suolo utile netto" come rapporto tra superficie interessata da valori paesaggistico ambientali (Parchi regionali, Plis, Rete verde di ricomposizione paesaggistica, Ambiti di interesse provinciale, Ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico, Ambiti vallivi, vd. p.63 dell'Allegato B del Ptcp) e suolo utile netto, come definito dai Criteri integrazione Ptr (p.18);
- aggiornare conseguentemente la determinazione della soglia di riduzione del consumo di suolo dovuta.

#### **Carta del consumo di suolo e bilancio ecologico del suolo (cfr. 3.2.4)**

- laddove presenti, completare la Carta del consumo di suolo con le informazioni specificate al comma 1.e bis) dell'art.10 della LR 12/2005, con particolare riferimento all'individuazione delle aree dismesse, contaminate, soggette a interventi di bonifica ambientale e bonificate, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate
- integrare la Carta del consumo di suolo con l'individuazione degli "ambiti di rigenerazione" della variante in esame, individuati nel Documento di Piano;
- verificare le voci di legenda della Carta del consumo di suolo sulla base di quanto segnalato e integrare la stessa laddove rappresenti in carta simboli non contenuti in legenda;

- integrare la restituzione della qualità dei suoli -quale componente della Carta del consumo di suolo- per tutte le superfici libere allo stato di fatto, includendo il grado di utilizzo agricolo dei suoli e le loro peculiarità pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche
- individuare, nella Carta del consumo di suolo (soglia 2024), la porzione dell’AIP ricadente in territorio di Biassono con apposita voce di legenda “*Superficie urbanizzabile in AIP in corso di definizione d’intesa con la Provincia ai sensi dell’art.34 delle Norme di piano del Ptcp*”;
- individuare in carta del Consumo di suolo (soglia 2024) l’area in RV di 4.370mq circa interessata da Protocollo d’intesa ai sensi dell’art.5bis.6 per la rilocalizzazione di insediamento industriale dal Comune di Macherio al Comune di Biassono con apposita voce di legenda; a titolo esemplificativo: “*Superficie urbanizzabile vincolata alla sola attuazione di quanto stabilito con Protocollo d’intesa Provincia, Comune di Biassono, Comune di Macherio sottoscritto nel 2023*”;
- procedere alla restituzione del “bilancio ecologico del suolo”, al netto delle riduzioni di “superficie urbanizzabile” operate in adeguamento alla Lr 31/2004;
- non computare ai fini del bilancio ecologico del suolo l’area di 4.370mq circa interessata da Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi dell’art.5bis.6 per la rilocalizzazione di insediamento industriale dal Comune di Macherio al Comune di Biassono;
- restituire anche la soglia comunale di consumo di suolo (così come definite dai Criteri di integrazione Ptr (cfr. punto 2.1 pag. 17-18) alle differenti soglie temporali.

#### **Classificazione viabilistica e infrastrutture per la mobilità (cfr. paragrafo 3.3.1)**

- integrare la documentazione di PGT includendo la definizione di una normativa specifica per gli accessi laterali e le intersezioni;
- Individuare il tracciato relativo alla connessa di Pedemontane (TRMI10) come da progetto definitivo “revisionato” (Del. CIPE n. 97 del 6/11/2009), il cui vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità sono stati più volte reiterati.

#### **Sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità (cfr. paragrafo 3.3.2)**

- rivedere le stime per quanto riguarda il traffico pesante potenzialmente generato dai nuovi insediamenti produttivi.

#### **Rete verde di ricomposizione paesaggistica (cfr. paragrafo 3.4.1)**

- valutare l’opportunità di procedere alla migliore definizione della RV alla scala comunale di maggior dettaglio; a titolo esemplificativo, laddove la RV si sovrappone nel Pgt in esame a Zone E2 (Agricolo di tutela ambientale) si suggerisce, dove possibile, di farne coincidere i limiti. Parimenti si suggerisce di estendere la RV a ricomprendere interamente (anziché in parte) l’area a nord individuata a Verde privato (Vp) per la quale il Pgt (art.26 delle NTA del PR) prevede interventi compatibili finalizzati “alla conservazione, miglioramento e potenziamento del verde ornamentale”.
- non riferire l’individuazione della RV internamente all’AIP alla RV del Ptcp, individuando piuttosto le aree interessate come elementi della Rete ecologica comunale
- non riferire l’individuazione della RV proposta in Tuc per aree corrispondenti a elementi di primo livello della RER alla RV del Ptcp, individuando piuttosto le aree interessate come elementi della Rete ecologica comunale

#### **Rete Ecologica comunale (cfr. paragrafo 3.4.2)**

- mettere in coerenza lo schema relativo alla REC in Documento di Piano “All.n 5- Rete Ecologica” con quanto evidenziato, in relazione all’individuazione della RV provinciale, al paragrafo 3.4.1 della presente relazione.

#### **Ambiti di azione paesaggistica e Ambiti di interesse provinciale (cfr. paragrafo 3.4.4)**

- vd. Paragrafo 3.2.2 Previsioni del Documento di Piano – Gli Ambiti di trasformazione

#### **Viabilità di interesse paesaggistico (cfr. paragrafo 3.4.5)**

- Specificare, nella Scheda dell’AT01 che tale fascia di salvaguardia di 30ml (distinta da medesima definizione attribuita alle Zone G del piano delle regole) assume anche valenza di fascia di rispetto dei tratti panoramici; si ritiene inoltre utile specificare il limite dal quale misurare i 30 ml. previsti (sedime stradale, limite della carreggiata, ...)

#### **Sistemi ed elementi di prevalente valore storico-culturale e simbolico-sociale (cfr. paragrafo 3.4.7)**

- eliminare dal comma 1.c dell'art.13 delle Nta del PR l'ultima frase (da "assoggettandoli" a "prescrizioni"), dettando eventualmente disciplina coerente agli indirizzi di cui all'art.16 del Ptcp.

#### **Ambiti destinati all'agricoltura di interesse strategico (cfr. paragrafo 3.5)**

- rettificare la voce di legenda in tav. 1C eliminando, per gli AAS, il riferimento al Ptcp ed includerla tra quelle della colonna "Pgt";
- valutare l'opportunità di migliorare l'individuazione degli AAS fino ad appoggiarsi al perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro.

#### **Difesa del suolo (cfr. paragrafo 3.6)**

- allegare al nuovo Studio Geologico a supporto della variante un elaborato cartografico con le sezioni idrogeologiche richieste dalla D.g.r. 30 novembre 2011 – n. IX/2616, oppure mutuare tale elaborato dalla Componente Geologica vigente.

#### **Assetto idrogeologico (cfr. paragrafo 3.6.1)**

- ricondurre gli areali ascritti alla classe 4a nella Tav.9 "Carta della fattibilità geologica" alla loro reale estensione, definita a partire dalla dimensione della scarpata di ogni orlo di terrazzo, oppure indicare l'elemento geomorfologico in forma lineare delegando alla norma associata il compito della definizione della porzione di territorio dove sono vietate nuove edificazioni;
- verificare l'attuabilità delle previsioni trasformative della variante di PGT rispetto alla reale estensione delle scarpate degli orli di terrazzo
- conciliare la previsione relativa all'ambito di trasformazione "AT01/D-T Nuova S.P.6" con la fascia di rispetto dell'orlo di terrazzo identificato dalla nuova Componente Geologica, se, alla luce di approfondimenti, è confermato nella sua valenza morfologica.

#### **Adempimenti Pai-Pgra**

- indicare l'area allagabile riferita al Reticolo Secondario di Pianura (RSP) sulla Tav.5 "Carta PAI-PGRA" e dar conto della presenza di tale area nella Relazione Geologica di Piano;
- indicare la fascia "B di progetto" sulla Tav.5 "Carta PAI-PGRA" e dar conto della presenza di tale fascia nella Relazione Geologica di Piano;
- verificare l'adeguatezza delle norme geologiche relative alle aree ricadenti nelle aree comprese tra il limite B di progetto e il limite di fascia C;
- indicare le ragioni dell'assenza delle valutazioni dettagliate di rischio, richieste dalla D.g.r. 19 giugno 2017 - n.X/6738, entro i territori compresi tra un limite B di progetto e un limite di fascia C e, nel caso, procedere all'integrazione;
- verificare ed aggiornare i contenuti del Piano di Emergenza Comunale rispetto agli scenari definiti nella nuova Componente Geologica del PGT.

#### **Problematica sismica**

- correggere, al paragrafo 4.4.1 della Relazione Geologica, la definizione dei livelli di approfondimento dell'analisi relativa alla problematica sismica, specificando che in zona sismica 3 l'approfondimento di secondo livello è riservato a tutte le aree urbanizzate o urbanizzabili soggette agli scenari di amplificazione Z4 e Z3

#### **Adempimenti relativi al rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica (R.R.7 del 23/11/2017)**

- recepire i principi e le misure relative all'invarianza idraulica nella variante di PGT, come indicato nella l.r.12/2005.

#### **Sistema delle acque sotterranee (cfr. paragrafo 3.6.2)**

- supportare l'individuazione delle aree ad elevata vulnerabilità dell'acquifero documentando il metodo di analisi ed i relativi risultati;
- integrare lo Studio Geologico con analisi dello stato qualitativo delle acque sotterranee;
- verificare ed eventualmente correggere i dati relativi allo stato di attività dei pozzi pubblici e la conseguente delimitazione delle corrispondenti zone di rispetto.

#### **Sistema delle acque superficiali (cfr. paragrafo 3.6.3)**

- correggere, sulle tavole del Documento di Piano, del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, la rappresentazione del sistema idrografico, rendendola coerente con l'individuazione definita dallo "Studio del reticolo idrografico" del 2005;
- con riferimento ai contenuti minimi richiesti ai PGT dall'art.10 comma 5 delle Norme del Ptcp, dare conto del recepimento nella variante degli indirizzi definiti dal "Progetto Strategico di Sottobacino del Lambro Settentrionale".

#### **Elementi geomorfologici (cfr. paragrafo 3.6.4)**

- identificare correttamente l'estensione dell'ambito di tutela degli orli terrazzo sulla Tav.7 "Carta dei vincoli" e sulla Tav.9 "Carta della fattibilità geologica", comprendendo l'area occupata dalla scarpata morfologica. In alternativa è possibile indicare gli orli di terrazzo come elementi lineari rimandando, per gli orli esterni al territorio del Parco Regionale della Valle del Lambro, alla specifica norma l'ambito di applicazione della tutela prevista dal Ptcp;
- circostanziare le ragioni alla base della mancata individuazione della propaggine meridionale della scarpata morfologica al margine orientale del terrazzo più antico ed elevato del territorio comunale. In assenza di dimostrata non riconoscibilità dell'emergenza morfologica, la stessa deve essere identificata sugli elaborati del PGT e sottoposta alla disciplina di tutela ai sensi dell'art.11 delle norme del piano provinciale.

#### **4. RETE ECOLOGICA REGIONALE: criteri per la gestione e la manutenzione della RER**

Con riferimento all'art. 3-ter, comma 3, della LR 86/1983 come modificata dall'art. 6 della LR 4/08/2011 n. 12, in base al quale "...le province controllano, in sede di verifica di compatibilità dei Pgt e delle loro varianti, l'applicazione dei criteri (per la gestione e la manutenzione della RER) e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti...", si specifica quanto segue.

Il territorio di Biassono è interessato dagli elementi di primo livello della Rete Ecologica Regionale, in parte coincidenti con il territorio compreso nel Parco regionale, e dal corridoio regionale primario ad alta antropizzazione che si estende ai margini dell'asta fluviale del Lambro. La RER è individuata in tavola All.n.5- Rete Ecologica della variante e la relativa disciplina è contenuta all'art.63- Aree della Rete Ecologica Regionale (RER), Provinciale (REP) e Comunale (REC)" delle NTA del PdR (vedasi quanto illustrato al precedente paragrafo relativo alla REC).

Le previsioni trasformative della variante poste in prossimità degli elementi costituenti la RER sono l'Ambito di trasformazione ATR02/- Cascina Pirotta, situato al margine est del territorio comunale ed interamente ricompreso nel Parco Regionale della Valle del Lambro e l'Ambito di trasformazione ATR06, adiacente al perimetro del Parco. Entrambi gli ambiti sono finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente con salvaguardia integrale delle aree libere aree agricole e/o naturali nello stato di fatto, in coerenza con i criteri di gestione della RER.

#### **5. VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) Direttiva 92/43/CEE "Habitat"**

Il territorio di Biassono è posto nelle vicinanze della Zona Speciale di Conservazione ZSC IT205003 "Valle del Rio Pegorino" e della Zona Speciale di Conservazione ZSC IT205004 "Valle del Rio Cantalupo", appartenenti alla Rete Natura 2000.

Il procedimento di Valutazione di Incidenza della proposta di Piano si è concluso con il Decreto provinciale nr. 2039 del 03/08/2023 (prot. prov. n. 37867) evidenziando che "la Variante generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Biassono non determina incidenze significative sulla Zona Speciale di Conservazione ZSC IT205003 "Valle del Rio Pegorino" e sulla Zona Speciale di Conservazione ZSC IT205004 "Valle del Rio Cantalupo" della Rete Natura 2000, ovvero non pregiudica il mantenimento dell'integrità delle stesse con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, e non costituisce interferenza con gli elementi della Rete Ecologica Regionale e della Rete Ecologica Provinciale,

*funzionali alla connettività dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000, a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni:*

- *gli interventi riferiti agli ambiti AT01/D-S, ATR02/A1/R-S, ATR04/A1/R-S, ATR06 e IR5/BD1 dovranno in fase autorizzativa essere preventivamente sottoposti a Valutazione di Incidenza;*
- *in fase di pianificazione attuativa degli interventi riferiti agli ambiti di trasformazione (AT), agli ambiti di trasformazione e rigenerazione (ATR) e agli ambiti di riqualificazione (IR) siano adottate misure di mitigazione e di compensazione ambientale, finalizzate a generare opportunità di riqualificazione ambientale e paesaggistica dei luoghi e di connessione ecologica, assumendo a riferimento quanto definito in materia di Rete Ecologica Regionale (DGR 8515/2008 e DGR 10962/2009) e dalle Condizioni d'obbligo di cui all'Allegato D alla DGR 4488/2021 e s.m.i.;*
- *qualsiasi trasformazione non compresa nella Variante generale del PGT esaminata e non già assoggettata al parere dell'Ente Gestore dei Siti Rete Natura 2000, dovrà essere valutata secondo quanto prescritto dalla normativa in vigore;*
- *non sono in ogni caso assentibili interventi e/o trasformazioni in contrasto con le Vigenti NTA del PTC del Parco Valle del Lambro, con particolare riferimento all'art. 10 "Sistema delle aree fluviali e lacustri", all'art. 11 "Sistema delle aree prevalentemente agricole", all'art.15 "Ambiti boscati", all'art. 19 "Ambiti degradati" ed all'art. 22 "Ambiti di riqualificazione insediativa".*

La Responsabile del Procedimento

Laura Brioschi

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.m.ii.*

Istruttoria: *Fabio Villa (resp.) con Marta Reverberi (AIP; Elementi di valore storico-culturale e simbolico-sociale) e Cinzia Palmadessa (supporto verifiche cartografiche)*  
*Servizio Pianificazione e politiche territoriali*

Contributi specialistici:

- *Infrastrutture e mobilità: Fabio Andreoni, Alessandro Mauri*
- *Sistema paesaggistico ambientale e RER: Giovanna Gagliardini*
- *Difesa del suolo e assetto idrogeologico: Lorenzo Villa*